

## CCLI.

## TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Comunicazione — Commemorazione del senatore Resti-Ferrari, alla quale prendono parte il senatore Bettoni ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno —* *Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del bilancio di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 770) — Si approvano i primi 31 capitoli — Dopo osservazioni del senatore Arrivabene, alle quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio, si vota il capitolo 32 — Si approvano i successivi capitoli fino al 44 — Discorsi dei senatori Manassei e Arrivabene, e del ministro di agricoltura, industria e commercio sul capitolo 45, che è approvato — Dopo rilievi del senatore Arrivabene e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio, si vota il capitolo 46 — Sono approvati senza discussione i capitoli dal 47 al 122, e il 123 in seguito a raccomandazioni del senatore Arrivabene, accettate dal ministro di agricoltura, industria e commercio — Presentazione di una relazione — Si continua la discussione e si votano tutti i rimanenti capitoli senza osservazioni, meno il 127 ed il 163, che sono approvati dopo raccomandazioni del relatore, senatore Pisa e dichiarazioni del ministro di agricoltura, industria e commercio — Infine si approvano i riassunti per titoli e per categorie, e l'articolo unico del disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — Approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 748) — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, e dei lavori pubblici.

ARRIVABENE, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. I figli del senatore Delfico ringraziano il Senato delle condoglianze loro inviate.

**Commemorazione del senatore Resti-Ferrari.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

C'è giunta la dolorosa notizia della morte del senatore Giuseppe Resti-Ferrari, avvenuta ieri in Rolo, provincia di Reggio Emilia, ove dimorava nel riposo decretatogli a sua domanda per motivi di salute nell'11 gennaio 1906, con titolo e grado onorifico di Primo Presidente di Cassazione.

Nato in Milano l'11 ottobre 1832; trasferitasi la famiglia in Mantova, ivi Praticante legale presso il Tribunale provinciale del tempo, poi Ascoltante, lo trovò Aggiunto il 1859; lo nominò Sostituto Procuratore di Stato il Go-

verno del Re, che lo fece quindi salire negli uffici del Pubblico Ministero; e, passatolo fra i giudicanti, seguì a promuoverlo sino al grado in Brescia di Primo Presidente della Corte di Appello. Sarebbe stato elevato ancora a grado supremo, se la salute, la modestia e la coscienza non lo avessero impedito. La dignità senatoria gli fu conferita nel 1901, essendo Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli, testimonia della stima, di cui godeva, e grande apprezzatore del suo merito.

La lode dovuta al nome del presidente Resti Ferrari, quantunque puramente di magistrato specchio e dotto, non avendo potuto nemmeno, per lo stato suo fisico, essere frequente al Senato, è nondimeno lode preziosa. Tutti i suoi giorni consacrò a rendere giustizia con zelo ed amore; tutta la vita dedicò al suo Ufficio. Vi fu assiduo, ne fu religioso; non ne lo distrasse vanità di emergere di fuori, ambizione di comparire più che uomo di toga. Cauto e prudente non espose a sospetto la propria integrità ed indipendenza; non piegò il proprio decoro. Nella riservatezza e rigidità fu cortese; nell'austerità benevolo. Le sue promozioni non procacciò da protezioni; non fu servile nè adulatore. Non conosceva l'audacia di disputarsi la qualità di ottimo o di scelto, od il merito eccezionale, come suolsi oggidì nella magistratura. Del suo sapere nel sentenziare lasciò il giudizio al pubblico, giudice superiore a Commissioni ed a Consigli. « Alle porte dei Tribunali », scriveva Melchiorre Gioia nella sua *Filosofia della statistica*, « si forma un'opinione, la quale annuncia al pubblico, che cosa debba sperare o temere ».

Nella bresciana Curia era venerato in Giuseppe Resti-Ferrari il magistrato eletto; e simil giudizio del pubblico d'ogni luogo, ove fu, sarà ora scritto sulla sua pietra sepolcrale ad onore della sua memoria, ad esempio dei nuovi magistrati. (*Approvazioni*).

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Alle nobilissime espressioni del nostro illustre Presidente in commemorazione del senatore Resti-Ferrari, permettetemi, egregi colleghi, io aggiunga una parola di compianto per la sua dipartita. La mia Brescia, che fu lungamente testimonia dell'opera sua impar-

ziale, illuminata e superiore ad ogni elogio nel disimpegno delle funzioni delicatissime di Primo Presidente della Corte d'appello, lo riteneva come figlio d'adozione e si compiacceva del suo ingegno e delle sue virtù come di chi fosse cittadino delle proprie mura.

Pregherei l'onorevole Presidente di voler consentire che alla famiglia dell'estinto pervenga l'espressione del nostro lutto, in segno di giusto ricordo per un collega, che, pur non avendo potuto accedere che rarissime volte a quest'Aula, perchè gli lo impedì la malferma salute, pure tutta la sua vita spese al servizio del Re e della Patria. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La splendida commemorazione fatta dal Presidente del Senato, giudice così competente dei suoi antichi colleghi della magistratura, è il miglior monumento alla memoria del senatore Resti-Ferrari.

Sia permesso a me di ricordare qui il nome di un'altra persona che ebbe di lui la più alta stima, il nome di Giuseppe Zanardelli, giudice anch'egli competente nell'apprezzare il valore morale ed intellettuale dei magistrati.

Mi associo a nome del Governo di tutto cuore alle commemorazioni fatte dal Presidente del Senato e dal senatore Bettoni, che rappresenta così degnamente in questo alto Consesso la città di Brescia, perchè si tratta di un lutto che colpisce a un tempo il Senato e la magistratura italiana. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, in omaggio alla proposta del senatore Bettoni, io mi farò un dovere d'inviare alla famiglia del compianto senatore Resti-Ferrari l'espressioni di condoglianza del Senato.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

---

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

---

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ». (N. 770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale. Si passerà alla discussione dei capitoli, dei quali si dà lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

125

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura - Personale straordinario di servizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . .	1,281,100 »
2	Ministero - Personale straordinario ed avventizio - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . . .	84,440 »
3	Ministero - Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e della categoria transitoria degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed al personale straordinario di servizio (Spese fisse) . . . . .	160,000 »
4	Ministero - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale della categoria transitoria e degli ufficiali d'ordine e di scrittura e straordinario ed a quello straordinario di servizio, da corrispondersi al personale stesso od alle famiglie. . . . .	5,000 »
5	Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,000 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	30,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	76,000 »
8	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . . . .	1,500 »
9	Biblioteche - Acquisto di opere e pubblicazioni periodiche di carattere scientifico e tecnico, rispondenti ai bisogni speciali del Ministero ad incremento della biblioteca; acquisto di libri e pubblicazioni diverse ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero . . . . .	19,000 »
10	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di Atti parlamentari, orari, annuari, e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . . . .	4,000 »
11	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . . . .	149,060 »
12	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale . . . . .	20,000 »
13	Indennità di tramutamento agli impiegati . . . . .	1,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,843,100 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,843,100 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
15	Spese di posta per corrispondenze . . . . .	55,000 »
16	Spese di stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini ed altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero e spese di stampa di circolari, modelli, istruzioni ed altro . . . . .	95,000 »
17	Spese per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero e per la stampa dei riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere le notizie aventi carattere di speciale utilità pratica . . . . .	54,000 »
18	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	20,000 »
19	Spese di rilegatura di registri e libri . . . . .	8,000 »
20	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
21	Sussidi ad impiegati invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio e loro famiglie . . . . .	34,100 »
22	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi indole e per lavori di copiatura da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale . . . . .	168,500 »
23	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, uscieri ed inservienti dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie . . . . .	19,100 »
24	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,300 »
25	Missioni diverse all'interno e all'estero nell'interesse generale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, e per rappresentanze a congressi e ad esposizioni . . . . .	57,450 »
26	Spese casuali . . . . .	18,500 »
		<hr/> 2,379,050 » <hr/>
	<b>Debito vitalizio.</b>	
27	Pensioni ordinarie (Spese fisse) . . . . .	670,000 »
28	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
		<hr/> 690,000 » <hr/>

## Spese per servizi speciali.

*Agricoltura.*

29	Stipendi agli ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse) . . . . .	18,200 »
30	Indennità di residenza in Roma agli Ispettori dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario (Spese fisse) . . . . .	2,500 »
31	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse di speciali servizi dell'agricoltura . . . . .	36,500 »
32	Istruzione agraria - Stazioni agrarie e speciali ordinate secondo la disposizione dell'art. 8 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli Istituti suddetti . . . . .	207,200 »
33	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) . . . . .	2,400 »
34	Istruzione agraria - Scuole superiori di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti . . . . .	463,500 »
35	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Stipendi, assegni e spese di mantenimento degli istituti suddetti . . . . .	1,398,550 »
36	Istruzione agraria - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse) . . . . .	1,000 »
37	Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda (Spesa d'ordine) . . . . .	930,000 »
38	Concorso nelle spese d'impianto delle scuole pratiche e speciali di agricoltura secondo le disposizioni della legge 18 luglio 1878, n. 4460, e dell'art. 12 della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª . . . . .	50,000 »
39	Sussidi straordinari a scuole speciali e pratiche di agricoltura per completare il loro arredamento. . . . .	27,700 »
40	Istruzione agraria - Concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie . . . . .	80,200 »
41	Spese per acquisto di pubblicazioni agrarie speciali da distribuirsi a stazioni, laboratori, scuole e colonie agrarie ed altre istituzioni intese a diffondere l'insegnamento agrario - Biblioteche circolanti a beneficio degli agricoltori ed operai agricoli . . . . .	7,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,224,750 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	3,224,750 »
42	Istruzione agraria - Concorsi a scuole ed istituti agrari dipendenti dal Ministero ed altre istituzioni agrarie non governative che propugnano l'incremento e la diffusione dell'istruzione agraria - Viaggi d'istruzione e Congressi - Conferenze agrarie - Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero - Posti e borse di studi governativi - Indennità ai commissari agli esami di laurea e di licenza negli Istituti stessi - Spese per le commissioni esaminatrici di concorsi . . . . .	50,000 »

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io debbo lode, all'onorevole ministro, e debbo compiacermi con lui perchè nell'avviso di concorso per la *stazione agraria di Modena* volle riordinarla con un programma ben determinato, da svolgere dal futuro direttore; programma in forza del quale quella stazione agraria sarà restituita alle mansioni e scopo pei quali è creata.

Non bisogna tacerlo, signori senatori, i risultati scientifici conseguiti in Italia dalle stazioni agrarie e speciali, al dire di competenti, sono stati ben poca cosa rispetto a quelli delle altre nazioni e specialmente della Germania. Si può dire che il contributo più forte all'attuale scienza della concimazione è venuto dall'estero. I nostri studiosi si sono però preparati su questi nuovi portati di cui il Nord d'Europa ha voluto illuminarci.

È perciò, ripeto, assai lodevole che il Governo abbia tracciata una nuova via al lavoro delle stazioni agrarie nel programma prescritto per quella di Modena.

Anzi, penso, onorevole ministro, che sarebbe bene che analoghi programmi venissero imposti alle altre stazioni esistenti, mantenendo sempre separato il compito degli studi assegnati alla stazione, da quello che è analisi di prodotti agrari.

Se sarà il caso di aumentare il personale o di ringiovanirlo, è bene che il Governo operi senza riguardo, in vista degli scopi così elevati che si prefigge.

Per la istruzione agraria e scuole speciali e pratiche di agricoltura è stanziata la somma di lire 1,398,550 per l'anno scolastico prossimo. Somma ingente che a mio avviso non

dà i frutti che lo Stato vorrebbe raggiungere nell'interesse dell'industria agricola nazionale.

Nell'anno scolastico 1906-1907 in 27 scuole pratiche di agricoltura vi erano 1186 scolari e, se si eccettua la Regia scuola pratica di Brescia che ha avuto 166 allievi, e qualche altra con circa la metà, pel resto, i risultati delle iscrizioni sono stati qualche cosa di sconsolante. Sconsolantissima poi per qualcheduna come Caluso con 11 scolari, Caltagirone e Scerni con 19, Cosenza e Marsala con 20.

Si è avuta nell'anno una media di 44 allievi. Media, come ognuno vede, assai bassa. Onorevole ministro, forse converrebbe sopprimere parecchie di queste scuole, trasformarle in altro Istituto più pratico, e che apportasse maggiori vantaggi alla provincia o regione nella quale ha sede, ed all'economia nazionale.

In verità, signori senatori, parmi assai poco serio che una scuola rischi di avere più professori che alunni!

Sopprimendo le scuole pressochè inutili, diminuendo il numero dei professori, si potrebbe pagare quelli che restano in modo più degno e più consentaneo ai bisogni dei tempi nuovi.

E delle scuole superstiti si rimaneggino i programmi ed i metodi d'azione.

Non teniamole, come accade di alcune, quali ambienti chiusi come sarebbe una scuola elementare od una tecnica qualunque. Facciamo, onorevole ministro, come si pratica all'estero, dove le scuole di agraria sono un focolare di istruzione non solo per gli allievi, ma per tutti!

Facciamo loro tenere i corsi temporanei liberi, corsi serali e via, via. Allora l'azione di tali scuole, non sarà più, come per talune, di una sterilità impressionante. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Arrivabene, che nella discussione di questo bilancio porta il contributo del suo sapere e della sua esperienza, ha, come sempre, richiamato l'attenzione mia e del Senato sopra due punti che veramente lo meritano: l'ordinamento delle stazioni agrarie, e quello delle scuole pratiche di agricoltura. Alle une ed alle altre, come del resto egli, con molta cortesia e benevolenza ha ricordato, io ho volto le mie cure più assidue.

Le stazioni agrarie dichiarai già altre volte, e sarebbe vano oggi ridirlo, non rispondono più a tutti i fini per i quali furono istituite da più che trent'anni.

È certo che allora furono ordinate in modo da soddisfare ai loro scopi, ma poi il progresso scientifico, i bisogni di ricerche sperimentali applicate all'agricoltura, richiesero mezzi di gran lunga maggiori di quelli onde poterono e possono disporre. E quindi limitarono la loro azione.

Un nuovo ordinamento e soprattutto più larghe dotazioni si impongono. Nè io rimasi inerte; fin dall'anno scorso incaricai uno dei più competenti della materia, che si recava all'estero, di studiare gli ordinamenti stranieri, i quali sono veramente come li desidera e li raccomanda il senatore Arrivabene, e recano il potente aiuto del pensiero e delle indagini sui progressi dell'agricoltura. Io aspetto la relazione sui risultati di quell'incarico. Però tutti sappiamo quanto gli Istituti esteri siano largamente forniti di mezzi; ciò riesce meno difficile perchè sono in numero limitato in ciascuno Stato e quindi si concentrano in pochi le dotazioni che noi dividiamo in numerose sedi alle quali nessuno vuol rinunciare. Per trasformare tutte le nostre stazioni agrarie occorrerebbero somme delle quali il ministro del tesoro non potrebbe che allarmarsi.

Intanto credo di aver dimostrato che intendo pormi nella via di gradualità miglioramenti presentando al Parlamento le proposte tradotte in legge per la stazione di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale, che deve servire per la Sicilia ed il mezzogiorno e per la stazione di granicoltura di Rieti.

Con questo sistema gradatamente noi potremo fare alcuni pochi Istituti e arricchirli e dotarli mano a mano largamente, con fondi che ci concederà il Tesoro.

Anche alle stazioni agrarie ho pensato di provvedere per l'azione loro più utile e più efficace; e come si è incominciato per quella di Modena così si provvederà alla trasformazione di quella ora soppressa di Palermo.

Delle scuole di agricoltura e del difettoso ordinamento di non poche tra esse non si potrà mai dire più di quello che io posi in evidenza in una circolare recente. Quando divennero Istituti governativi andarono mano a mano pigliando un tipo più teorico che pratico, e non tutte intesero che l'insegnamento dell'agricoltura deve rispondere alle diverse condizioni dell'ambiente locale, ai bisogni delle singole regioni. Non mi dilungo nell'analisi dei difetti oramai noti di alcune speciali scuole di agricoltura, nell'indirizzo dato agli studi, tutte cose che non tacqui nelle precedenti discussioni e che riassunsi in quella circolare. Non è facile mutare di un tratto, e con un provvedimento ministeriale, ordinamenti e programmi. A tale scopo io nominai una Commissione che studiò un progetto di riordinamento delle scuole agrarie.

Dopo questi studi della Commissione, mi rivolsi ai rappresentanti legali ed ai Consigli didattici delle singole regioni perchè mi riferissero sopra ciascuna scuola, mi mandassero suggerimenti e proposte per una riforma che ponga ciascuna di esse in condizioni di meglio rispondere ai fini dell'istituzione della cui utilità non si può dubitare.

Anche sulla questione delle aziende agrarie e sui loro bilanci ho richiamato l'attenzione degli enti locali, perchè non è efficace l'insegnamento e a nulla giova la propaganda per diffondere più evoluti metodi colturali, se non si dimostra che vi è il tornaconto. In base a questi studi e a queste indagini io porrò mano alla invocata riforma poichè nessuna azienda si può sopprimere; giova mantenerle tutte, ma dar loro un indirizzo migliore.

Io spero che queste scuole diventeranno il centro di una sana propaganda e che non serviranno solo per i giovani iscritti alle medesime, ma a tutta la popolazione agricola dei luoghi ove sono stabilite. Esse in modo speciale non devono trascurare l'istruzione pratica dei



contadini, dando loro modo di imparare praticamente come possano giovare dei progressi agrari.

Io credo che la scuole pratiche di agricoltura, bene e utilmente avviate, possano rendere inestimabili servizi al miglioramento agrario.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io constato dalle spiegazioni ampie e cortesi date dal ministro che siamo perfettamente sulla stessa linea di vedute. Raccomando, e le sue parole me ne affidano, che si estenda il recente programma fatto per la

R. Stazione agraria di Modena anche alle altre del Regno; si ringiovanirà così l'ambiente e se ne trarrà grande vantaggio.

Quanto alle scuole pratiche, è necessario che esse cessino dall'essere considerate come luoghi chiusi, monastici; ma debbano espandere la luce che viene dallo studio e dalla coltura, non solo sugli alunni, bensì su quanti esercitano in quella data regione la nobilissima industria agricola.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, s'intende approvato il cap. 42.

43	Istruzione agraria - Sussidi agli allievi delle scuole superiori, speciali e pratiche di agricoltura e di altri istituti di insegnamento agrario . . . . .	5,000 »
44	Istruzione agraria - Concorsi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali, o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante - Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura. . . . .	353,000 »
45	Sussidi e incoraggiamenti alle associazioni agrarie cooperative di acquisto, di produzione e di vendita (Consorti agrari, latterie sociali, mutue di assicurazione bestiame) . . . . .	24,000 »

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho chiesto la parola sull'art. 45 che assegna 24 mila lire ai Consorzi agrari e l'ho chiesta per dichiarare che di buon grado voto questo stanziamento e lo voterei anche per somma maggiore, ed anzi molto volentieri lo voterei per somma maggiore, quando la somma per altro fosse divisibile fra i Consorzi agrari e i Comizi agrari, i quali nel bilancio sono interamente dimenticati.

Il decreto del 23 dicembre 1866 che costituiva i Comizi agrari poneva all'art. 11 fra le rendite eventuali di essi i sussidi dello Stato. Il Consiglio superiore di agricoltura, in una adunanza non molto remota, dell'11 febbraio 1907, presieduta dall'uomo illustre a cui oggi è affidato il Ministero del tesoro, faceva voti perchè si provvedesse meglio alla rappresentanza agraria, e alla provvista dei mezzi finanziari si provvedesse con l'intervento dello Stato e con fondi già stanziati nel bilancio dell'agri-

coltura o con altri fondi da stanziarvisi, finchè non fossero riordinate le finanze delle provincie. Per queste ragioni era a sperarsi che nel bilancio qualche fondo venisse stanziato a favore dei Comizi, che sono l'unica rappresentanza legale dell'agricoltura; ma questi non hanno avuto l'onore nemmeno di un piccolo stanziamento « per memoria ».

Evidentemente il Governo non tiene in considerazione i Comizi agrari, perchè, in verità, una buona parte di essi sono inattivi. Ma se il Governo non fa più conto dei Comizi, risorge urgente e grave la questione di una legge che costituisca una rappresentanza agraria. E qui mi sia permesso di fare alcune poche e brevissime considerazioni, non per proporre spostamenti di cifre e alterazioni della simmetria del bilancio già fatto, ma unicamente per concludere con una raccomandazione all'onorevole ministro di agricoltura.

Io credo che il Governo, più degli stessi agricoltori, abbia interesse che in ogni capo-

luogo di circondario vi sia un gruppo di agricoltori operosi, intelligenti, autorevoli, che rispecchino il suo pensiero e che svolgano una azione di Governo eccitatrice ed educatrice, che questo gruppo si chiami Comizio agrario, Camera di agricoltura o Consiglio agrario poco importa, purchè esista, e purchè questo nucleo o questo gruppo faccia nelle campagne una sana propaganda, raccomandi le cooperative, raccomandi le assicurazioni, la mezzadria e i lavori di statistica, e patrocini la Cassa nazionale di previdenza, gli Istituti di istruzione agraria ed oltre a questi anche gli Istituti di credito. Questo è assolutamente nell'interesse del Governo. Ma il Governo non ha mai ascoltato le voci dei Comizi che lo pregavano di volerli riordinare, non ha sostituito a questa povera guardia nazionale agraria dei militi intellettuali più forti e meglio disciplinati: ha lasciato andare l'acqua per la sua china e credo così si sia privato di un presidio morale che molto gli sarebbe stato utile per prevenire nell'ambiente agrario, e in certe provincie, vertenze e lotte penose.

Debbo rendere giustizia però all'onor. ministro di agricoltura, il quale si è sempre mostrato convinto della necessità e della utilità di una legge di Stato che ricostituisca la rappresentanza agraria, e questo espresse sempre nelle sue dichiarazioni. E ad una mia modesta interpellanza, fatta l'anno scorso in giugno, sopra questo argomento, egli rispondeva con queste parole: « non è certo di attuazione difficile il concetto della trasformazione dei Comizi agrari esistenti: la difficoltà incomincia quando si viene alla organizzazione elettorale in relazione alla rappresentanza dei vari interessi di coloro che formano la popolazione agricola. Ma non meno gravi sono quelle di ordine finanziario. Non si può oggi fare un'esatta previsione della somma che potrà occorrere perchè funzioni la vagheggiata istituzione. Certo occorrerebbero somme fortissime: non si può senza ponderato esame accogliere il concetto che abbia da pagarla il Governo ».

Però concludeva: « non trascerò di studiare la questione per trovare una possibile soluzione ». Dunque l'onor. ministro era impensierito delle difficoltà elettorali e finanziarie. In quanto alle difficoltà elettorali però io credo che possano eliminarsi cercando un sistema

equo, un sistema semplice di elezioni, semplice più di quello che in passato si è proposto. In quanto alle spese io non credo che si debbano paragonare a quelle delle Camere di commercio. Gli agricoltori non sono ricchi come i commercianti; gli agricoltori in ogni cosa portano lo spirito dell'economia e debbono portare questo spirito anche nell'esercizio della loro rappresentanza. L'essenziale è che nella rappresentanza siano introdotti gli eletti delle tre classi che sono i fattori della produzione agraria; questo è essenziale, il resto si può facilmente sistemare. Per quanto riguarda poi la competenza della spesa, quando la spesa sia diventata più sopportabile, se ne può fare il riparto con più facilità: questo ognuno lo vede. E poi si può benissimo trovare il mezzo di ripartire la spesa tra molti, in modo che a nessuno sia troppo onerosa.

Il problema però è stato giudicato quasi insolubile per parecchi, anzi per molti anni. L'onorevole ministro io credo che l'abbia studiato e lo studi con tutto il buon volere; però vorrei fargli una raccomandazione che sarebbe questa: di nominare una Commissione tra i deputati e senatori, Commissione da lui diretta e presieduta, che stuli e formuli questo progetto di legge che pare così difficile a farsi. Del resto è una grande anomalia che il commercio e le industrie varie abbiano in Italia una rappresentanza potente e florida e che per migliorare questa rappresentanza si stia anche studiando una nuova legge, mentre l'agricoltura che è l'industria delle industrie, il fondamento della economia nazionale, l'agricoltura a cui attende quasi la metà della popolazione, non abbia una rappresentanza degna di lei. Converterà l'onorevole ministro che è una anomalia. Se vogliamo impedire che organizzazioni sovversive attecchiscano anche in luoghi dove ancora non sono, preveniamole con una organizzazione sana e legale. Io mi lusingo che l'onor. ministro voglia accettare la mia raccomandazione e voglia averè la patriottica ambizione di dare il suo nome ad una legge che dovrebbe essere la prima pietra di una grande e sana organizzazione agraria; mi lusingo che l'Italia la quale ha saputo creare e dare al mondo, per virtù del suo Re un Istituto agrario internazionale, sappia dare a se stessa una rappresentanza degna della sua agricoltura.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Io unisco la mia raccomandazione a quella fatta dall'onor. senatore Manassei per le vicende che hanno subito questi Comizi agrari negli alterni periodi di ricchezza e di miseria. Questi Istituti in Italia non esistono per legge, ma solamente in virtù di una semplice circolare ministeriale che è stata emanata, mi pare, nel 1868. Ora la più efficace, la più sicura delle riorganizzazioni di queste rappresentanze agrarie, sarebbe quella vagheggiata già da qualche ministro, di fonderle cioè con le Camere di commercio e farne tutt'uno. Nelle Camere di commercio devono essere introdotti degli agricoltori per trattare della negoziazione dei prodotti del suolo; ed in questo caso i Comizi agrari fusi con le Camere di commercio non sarebbero più obbligati di ricorrere come poveri pezzenti (lasciatemelo dire) al Governo; il quale deve pensare a tutti, e per accontentare tutti deve dare poco o nulla a ciascun Istituto. I Comizi agrari in questo modo troverebbero i mezzi per agire di vita concorde insieme alle Camere di commercio. Invece di quelle povere 6 lire che pagano i soci dei Comizi agrari, troverebbero il largo contributo di tutti coloro che negoziano in prodotti dell'agricoltura.

Giova osservare però, onorevole Manassei, che oggi il lavoro è assorbito tutto dalle catetre ambulanti tanto per acquisto di macchine, quanto di concimi; così pure l'organizzazione dei piccoli affittuari e proprietari oggi è affidata ai Consorzi agrari.

Non indicherò le cause di questo mutamento per non abusare della pazienza del Senato. Sono però d'avviso che bisogna mantenere i Comizi agrari, quando non si voglia procedere ad una fusione con le Camere di commercio; ostacolata sempre da quelle appartenenti alle grandi città.

Io credo che i Comizi agrari dovrebbero divenire i rappresentanti ufficiali, in rapporto con gli atti emanati dal Ministero di agricoltura.

Oggi noi questi rapporti li abbiamo per consuetudine; ma ogni volta che vogliamo porre innanzi l'esistenza giuridica di detti Comizi, la prova ci vien meno, perchè difettiamo della qualità di ente con personalità giuridica. Eppure io unisco la mia raccomandazione a quella

dell'onorevole Manassei in quanto sia data una veste giuridica ai Comizi agrari del Regno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il pensiero e gli intenti ai quali si sono ispirate le osservazioni e le raccomandazioni degli onorevoli senatori Manassei e Arrivabene non possono che avere la mia piena adesione.

L'on. senatore Manassei ha ricordato che fino dall'anno scorso, allorchè si discusse la sua interpellanza intorno alle rappresentanze agrarie, io, pur accogliendo l'idea di una riforma diretta a costituirle, non tacqui le difficoltà di varia indole che ostano a concretarla.

Ne parlai ampiamente allora nel discorso di cui egli ha oggi letto un brano; ed è inutile ripeterlo. E del resto nessuno può disconoscere quanto sia difficile organizzare l'elettorato in modo che si abbia un'equa e proporzionata rappresentanza delle classi agricole. Essa riuscirebbe più pregiudizievole che utile, se non servisse a tutelare con equa misura interessi pur troppo e spesso in conflitto. Non sono minori le difficoltà ove si consideri la questione dal lato della spesa, secondo feci notare in quel mio discorso. Si è oggi obiettato che le Camere di commercio provvedono con tasse speciali pagate dagli industriali o commercianti. Ed è vero, ma esse rappresentano una classe del paese che è indubbiamente agiata; io confesso il vero, mi trovo esitante sempre quando si tratta creare istituti od enti per i quali si dovrebbero domandare contributi o imporre nuovi oneri alla proprietà territoriale ed all'agricoltura.

Io credo che il Senato dividerà questa mia opinione e non vorrà incoraggiare l'imposizione di nuovi oneri che gravino sulla popolazione delle campagne. D'altra parte gli indugi hanno un'altra ragione.

Quando si ebbe la prima idea di creare una organica rappresentanza alle rappresentanze agrarie, non esistevano che i Comizi agrari per la tutela degli interessi agricoli. Oggi sorgono e si aumentano altre istituzioni come i Consorzi, le cooperative, ecc., che, operando efficacemente per la diffusione del eredito, l'acquisto

delle macchine e dei concimi chimici, difendono gl' interessi dei coltivatori e dell'agricoltura.

A fianco delle cattedre ambulanti, che sono diventate anche esse un grande fattore di propaganda, di luce e di progresso, si costituiscono Commissioni competenti. Or, fino a qual punto si dovrà tener conto di tutte queste associazioni ed organizzazioni sparse dappertutto e in tanto numero, nel costituire una rappresentanza degli interessi? Del resto non è esatto che queste non trovino nei Comizi aiuto valido ed efficace difesa. Ma ciò dipende dall' operosità del personale che ne ha la direzione.

Solo dove non stanno a capo di esse uomini attivi e laboriosi, i Comizi agrari vivono di vita stentata. Non è solo quindi col riformare le rappresentanze che si conferirebbe ad esse nuovo e maggiore impulso e vigore.

Il problema è sì complesso che non si può risolvere, come quello delle rappresentanze commerciali.

E questo fatto appare evidentemente anche nella discussione di questo bilancio e nell'azione diversa che il Governo è chiamato a spiegare. Ad ogni modo, prometto di continuare gli studi. Non credo però sia necessario per questo nominare una Commissione composta di uomini parlamentari. Non mancano nel Consiglio superiore gli uomini competenti, e me ne varrò per riesaminare l'argomento.

Intanto posso dare all'onor. Manassei l'assicurazione che continuerò a sovvenire i Comizi agrari valendomi a tale scopo, non solo delle somme stanziare nell'apposito capitolo, ma degli altri a' quali mi è concesso di attingere con identico scopo.

E questa materia l'ho costantemente seguita per secondare tutte le utili e feconde iniziative di quelle istituzioni in tutti i rami dell'industria agraria.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, il capitolo 45 s'intenderà approvato.

46

Servizio zootecnico - Miglioramento del bestiame di riproduzione e del caseificio - Esposizioni relative - Studi sperimentali sul bestiame, traduzioni - Sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni agrarie e zootecniche ed altre istituzioni, che si propongono di attuare ogni sorta d'iniziativa volte a migliorare le produzioni, l'allevamento, il governo e la utilizzazione del bestiame, ed agevolare il traffico di questo - Sussidi agli allievi casari, che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio - Consiglio zootecnico . . . . .

344,900 »

ARRIVABENE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE. È confortante l'aumento avutosi nella esportazione bovini, ma il nostro paese potrebbe fare di più. Anzitutto, onorevole ministro, favorire l'impianto di un servizio veterinario completo, ed in secondo luogo promuovere con ogni mezzo il miglioramento del bestiame indigeno.

Lo Stato fa qualcosa, ma deve fare di più!

Pochi sono i depositi di animali miglioratori in Italia manchiamo assolutamente di quelle istituzioni, tanto diffuse all'estero, nelle quali i nostri allevatori potrebbero apprendere le buone regole di pratica di stalla.

Onorevole ministro: è necessario che le nostre scuole pratiche di agricoltura discendano un

po' dalle nubi per vivere in terra e facciano realmente un po' più di pratica, magari a scapito della teoria.

Le scuole sarebbero più frequentate e i giovani figli di agricoltori sceglierebbero, di preferenza alle professioni libere, quella nobilissima di agricoltore.

L'onorevole ministro sa che i sodalizi agrari del Regno hanno da tempo espresso voti perchè come lo Stato fece leggi intorno alle stazioni di monta equina, si faccia qualcosa di analogo per le stazioni taurine private.

Creda, onor. Cocco-Ortu, ne è supremamente interessata l'economia nazionale, e mi sembra che il regolare la cosa per legge sia anche far opera sociale.

Chi ha mezzi di tenere un toro per le sue

stalle faccia ciò che crede; ma chi non ha mezzi per farlo ed è costretto a pagare per far coprire una femmina da una *bestiaccia* qualunque, ha diritto, a mio avviso, di essere protetto contro questo scempio dell'industria zootecnica.

La grande estensione che va prendendo da noi la coltivazione delle foraggere ha fatto e fa aumentare in modo sorprendente l'allevamento di bovini.

Nell'Italia meridionale per opera di cattedre ambulanti, da poco create, si coltiva la medica con grande fortuna.

Mi vien scritto da Melfi: « 19 maggio. Quest'anno è anno di carestia per tutto e specie per i foraggi. I soliti erbai autunno-vernini di vecchia e avena, comunissimi in questi posti, sono tutti bruciati. I fieni dei prati stabili mancano affatto: i grani sono tutti tiscici, le fave hanno il baccello morto: una vera desolazione!

« L'erba medica invece col suo potente radice si è impossessata di questi terreni, non mai sfruttati profondamente, ed ha dato già un primo taglio di oltre 60 centimetri d'altezza ».

Queste notizie relative alla estensione, alla simpatia che gode anche laggiù, la medica per i prati assicura che anche in quei paesi l'allevamento prenderà piede, massime con l'approvazione delle leggi speciali. Così la penisola e le isole dopo aver provveduto al consumo interno, diventeranno esportatrici di bestiame in maggiore misura del passato.

Epperò, onor. ministro, rinnovo oggi la calda raccomandazione fattale lo scorso anno: Lo Stato incoraggi e sovvenga le Associazioni zootecniche, favorisca di più l'acquisto di riproduttori ed incoraggi maggiormente la diffusione delle stazioni di monta con buoni tori.

La recente legge sul miglioramento dell'Istituto zootecnico per la Sardegna è poca cosa; faccia di più per l'esercizio futuro e farà azione utile e pratica a un tempo!

La intensificazione di allevamenti bovini darà altresì una maggiore produzione del caseificio in Italia.

Noi assistiamo ad un vero trionfo del nostro formaggio di grana emiliano e lombardo sui mercati del mondo. Esso sta vincendo i formaggi da radere di Francia e Svizzera.

L'onor. ministro sa quale progresso abbia fatto lo studio dei fermenti e quale pratica e utile applicazione abbiano ottenuto nell'indu-

stria. Ebbene, raccomando che lo Stato contribuisca efficacemente per far studiare i possibili e ulteriori miglioramenti della fabbricazione del formaggio e della sua fermentazione.

Lo studio degli infinitamente piccoli ha portato ovunque miglioramenti nelle più svariate industrie, e certamente anche nella fabbricazione del grana si otterranno immensi vantaggi. S'impianti un apposito laboratorio se occorresse, e lo Stato integri ogni privata iniziativa e intervenga in modo più efficace del passato, attesi gli interessi immensi che si collegano alla produzione dei caseifici italiani.

Per darne un esempio, signori senatori, la sola provincia di Mantova dà un prodotto in *burro e formaggio* che viene valutato a undici milioni di lire per anno.

Il Governo, onorevole ministro, si preoccupi di questo prodotto, tanto più che io penso, che servirà a rimediare in molte provincie del Regno alla crisi non breve e formidabile della viticoltura. (*Approvazioni*).

In un successivo capitolo di questo bilancio si tratta la questione dei cavalli stalloni. Per non richiedere sempre la parola e non stancare l'onorevole ministro che dovrebbe rispondere a queste mie brevi osservazioni, mi permetta il Senato di dire qualche cosa anche sull'allevamento dei cavalli.

Nella tornata del 26 aprile dello scorso anno, discutendo il bilancio d'agricoltura, osservai all'onorevole ministro: come fosse urgente di provvedere all'aumento della produzione equina in Italia, perchè l'attuazione di dazi proibitivi da parte nostra, senza avere predisposto in precedenza nel paese una produzione annua integratrice della diminuita famiglia di cavalli provenienti dall'estero, ci esponeva a una deficienza ragguardevole, per i bisogni delle industrie e dell'esercito.

Provai allora con dati statistici fornitimi dalla cortesia dell'Ispettorato di zootecnica presso il Ministero, che con l'applicazione del dazio proibitivo alla frontiera austro-ungarica, avvenuta il 1° marzo 1906, il numero di cavalli da 42,467 era sceso, finito l'anno, a soli 21,224; ossia era scemato della metà.

Data questa constatazione di fatto, io pensavo che l'aumento di lire 1,398,550, conseguito per la insistenza dell'onorevole ministro dalla nota parsimonia del ministro del tesoro per

questo bilancio in confronto del bilancio precedente, sarebbe stato impiegato anche per l'aumento delle stazioni di cavalli riproduttori nel Regno, per la fondazione di nuovi *haras*, per raddoppiare il numero delle cavalle fattrici di proprietà dello Stato, in incoraggiamenti, infine, per accrescere la produzione cavallina in Italia, ma ciò non fu!

E qui osservo al perspicace relatore, onorevole senatore Pisa, il quale trova indice di miglioramento in questo cespite di attività nazionale nella diminuita importazione di cavalli: che un cavallo non s'improvvisa in un anno! Per fare un cavallo pronto al servizio a tre anni, bisogna che la madre sia stata salita quattro anni prima.

Ora, quattro anni fa, e negli anni antecedenti, il numero delle cavalle fatte saltare nel Regno dagli stalloni erariali e privati, è stato forse maggiore, e di molto, che pel passato?

No! E nemmeno è stato quello degli stalloni privati; riproduttori questi che sono per la grandissima parte sempre approvati e dei quali si conosce il numero.

Se dunque vi è stata una minore importazione, onor. relatore, in quest'anno potrà essere dipeso che non logorandosi un cavallo in un anno, le forti importazioni precedenti hanno bastato al bisogno, non essendosi nel frattempo aumentato l'uso del cavallo. È bene, onor. ministro, che si ponderi questa verità per non riposare su allori e successi fittizi.

È necessario che lo Stato moltiplichi le stazioni di monta erariali, che incoraggi in qualche modo le stazioni private, che solleciti l'occasione per stimolare con distinzioni e con premi gli allevatori; che infine cerchi di tener desto l'amore pel cavallo in Italia! Ma nello stesso tempo tenga migliori funzionanti ne' suoi depositi stalloni, ed usi maggiore severità nell'approvazione di stalloni privati. Si badi anche di più alla scelta delle madri di quello che pel passato.

Sarebbe bene dividere il Regno in tante regioni, chiamamole così, equine, per modo che dove va bene l'allevamento del cavallo da tiro pesante, non si mandino in quella regione che stalloni atti a dare quel tipo; e non s'incoraggino se non i tentativi di privati miranti allo stesso scopo.

Se in altra zona equina si trova l'ambiente per l'allevamento del cavallo militare e del carrozziere, non vi si mandino che cavalli stalloni atti a quello scopo, e via via!

Sappia infine il ministro resistere alle folli richieste, per le quali, dopo aver mandato in una stazione uno stallone atto a dare cavalli da tiro pesante, se ne manda un altro adatto a dare i cavalli pel trotto; dal momento che i cavalli sono cresciuti di prezzo in modo confortante per gli allevatori, il Governo accresca stazioni e stalloni.

È una quistione d'economia nazionale, onorevole ministro, non solo, ma quistione di difesa dello Stato. Non è più tollerabile che delle cavalle per essere accoppiate devono come oggi fare 40 chilometri di strada fra l'andata e il ritorno; per lo che non è da meravigliare che le percentuali delle cavalle rimaste pregne si mantengono sempre basse, e che gli allevatori e gli agricoltori rinunzino anche di farle salire.

Insisto, on. ministro, nella mia raccomandazione che spero di vederla trionfare nel suo programma pel bilancio futuro 1909-10. (*Bene*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nessuno più di me è convinto, e quindi mi trovo intieramente d'accordo coll'onorevole senatore Arrivabene, della convenienza, anzi dirò di più, del dovere dello Stato, di incoraggiare sempre e quanto più può l'industria zootecnica. Ed è quello che fa con azione assidua il Ministero di agricoltura, incoraggiato dal frutto raccolto dall'opera sua e dalle iniziative ed energie degli allevatori. A parte se alle colture agrarie non corrisponde una proporzionata opulenza di bestiame, richiama la nostra attenzione il fatto che quella tale industria è delle più larghe fonti di ricchezza del nostro paese, la quale in questi ultimi anni va gradatamente aumentando. Aspetto i risultati del censimento del bestiame compiuto il 13 marzo in modo regolare e soddisfacente, e tra pochi mesi, nonostante la grande mole del lavoro, si avranno i risultati necessari riassuntivi. Dai primi spogli delle notizie raccolte apparisce un dato confortante, ed è che nelle regioni più evolute si nota un ragguardevole

aumento numerico di bovini, fattore ed indice di progresso, e di crescente ricchezza, anche per il maggiore valore che essi hanno acquistato, per effetto dei migliorati allevamenti. Abbiamo pure altri segni nell'aumento delle esportazioni e della produzione lattiera. L'esportazione è stata di 42 milioni di chilogrammi di formaggi nel 1907. Mentre nella statistica di 20 anni fa la produzione del latte figurava per circa 200 milioni; indagini accurate e diligenti compiute in occasione dell'Esposizione di Reggio, dimostrarono che la nostra produzione lattiera ascende a 350 milioni all'anno. Bene quindi ha richiamato la nostra attenzione l'onorevole senatore Arrivabene sopra industrie che sono un fattore così forte della ricchezza, alle quali continuerò a volgere le più vigili cure al fine di secondare l'attività del Paese.

Di questa abbiamo continue prove. Basta ricordare l'incremento delle latterie sociali che hanno reso tanti utili servizi.

L'onor. senatore Arrivabene, facendosi interprete anche dei voti di numerose rappresentanze agrarie ed amministrative, mi raccomanda di vigilare e dar opera con opportuni provvedimenti legislativi ad impedire che si adoperino riproduttori scadenti. Mi compiaccio di avere soddisfatto questo desiderio con un disegno di legge, che presentai or sono pochi giorni alla Camera, e che spero avrà il voto favorevole del Parlamento. Inoltre, d'accordo col ministro del

tesoro, ho preordinato un regolamento per disciplinare anche gli aiuti dello Stato alle stazioni di monta taurina per aiutare le razze e le iniziative dei comuni e dei privati che possano giovare a quest'utile scopo.

Credo di avere in tal modo dimostrato, non solo con le parole ma con i fatti, il mio buon volere ed il mio buon intendimento di dare incremento all'industria zootecnica.

Quanto al servizio dei cavalli stalloni non si può negare che si fecero notevoli progressi. Certo bisogna aumentare gli erariali ed incoraggiare la diffusione dei migliori riproduttori di privati, aumentare quanto più sia possibile anche le stazioni. Basterebbe il fatto che in questa primavera alle stazioni stalloni erariali furono presentate 28,000 cavalle ossia 4000 circa in più dell'anno precedente: In alcune stazioni si sono dovute respingere molte cavalle. Questa affluenza è sintomo confortante per l'allevamento nazionale e consente, secondo la giusta raccomandazione del senatore Arrivabene, una scelta più accurata delle fattrici. A tale scopo diedi disposizioni e provvedimenti noti.

In tal modo noi raggiungeremo il fine di sopperire ai bisogni del passato, contribuendo a rendere minore la già decrescente importazione di cavalli e a far più liete le sorti della zootecnia italiana.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il cap. 46s' intende approvato.

47	Servizio zootecnico - Stipendio dell'ispettore (Spesa fissa) . . . . .	0,000 »
48	Servizio zootecnico - Indennità di residenza in Roma all'ispettore (Spesa fissa) . . . . .	700 »
49	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio zootecnico . . . . .	11,000 »
50	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti per la produzione mulattiera . . . . .	24,000 »
51	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale (Spese fisse) . . . . .	635,700 »
52	Servizio zootecnico - Deposito di stalloni - Alimentazione dei cavalli . . . . .	533,500 »
53	Servizio zootecnico - Depositi di stalloni - Rimonta - Spese per gli incaricati degli acquisti all'interno ed all'estero - Spese generali pel funzionamento dei depositi - Fitto e riparazioni di scuderie; trasporti, compensi per lavori - Studi e traduzioni - Consiglio ippico - Stud book . . . . .	626,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		5,838,550 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,838,550 »
54	Servizio zootecnico - Incoraggiamenti alla produzione cavallina. Premi alle cavalle destinate alla riproduzione. Sovvenzioni ad associazioni di allevatori. Cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati - Esposizioni, concorsi ed altri incoraggiamenti. Visita agli stalloni privati . . . . .	150,000 »
55	Spese per la bachicoltura e l'apicoltura - Studi sperimentali e conferenze - Premi ed incoraggiamenti - Sussidi - Trasporti . . . . .	9,500 »
56	Spese per la entomologia e la crittogamia - Studi sperimentali - Ispezioni - Missioni - Sussidi per distruzione di cavallette, arvicole, ecc. Trasporti . . . . .	13,000 »
57	Spese per gli studi e la ricerca di mezzi ed esperienze diretti a combattere la diffusione della <i>diaspis-pentagona</i> (legge 24 marzo 1904, n. 139), della <i>mosca olearia</i> e della <i>brusca</i> ed altri insetti nocivi agli olivi - Ispezioni e missioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	55,000 »
58	Meccanica agraria - Acquisto e diffusione di macchine agrarie e spese di trasporto, di manutenzione, di custodia ed altre relative ai depositi. . . . .	87,000 »
59	Esperienze agrarie - Acclimazione - Acquisto e trasporto di semi e piante - Pomologia - Orticoltura - Viticoltura - Esposizioni e concorsi a premi . . . . .	66,000 »
60	Esperienze di concimazione e di mezzi atti ad accrescere la produzione frumentaria - Ispezioni e missioni . . . . .	150,000 »
61	Enotecnici all'interno ed all'estero - Direttori ed assistenti delle cantine sperimentali - Direttori degli oleifici sperimentali - Professori ambulanti di zootecnia e di caseificio - Direttori ed assistenti di vivai di viti americane - Personale (Spese fisse) . . . . .	90,700 »
62	Spese per le cantine governative e per gli oleifici sperimentali - Fitto, locali e materiale . . . . .	83,200 »
63	Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le esperienze di distillazione, per la olivicoltura e l'oleificio - Spese per le cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia e per le stazioni enotecniche - Studi - Spese per l'applicazione della legge 20 agosto 1897, n. 378, sulla sofisticazione del sommacco. . . . .	107,000 »
64	Spese per l'attuazione dei provvedimenti per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, autorizzate con la legge 11 luglio 1904, n. 388 . . . . .	60,000 »
65	Spese per impedire la diffusione della <i>phylloxera vastatrix</i> - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. Contributi e concorsi (Spesa obbligatoria) . . . . .	800,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	7,509,950 »



LEGISLATURA XXII — I<sup>a</sup> SESSIONE 1904-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,509,950 »
66	Spese per l'acquisto o la coltivazione di viti americane - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. Contributi e concorsi (Spesa obbligatoria) . . . . .	393,760 »
67	Spese per il Museo agrario in Roma e per il Consiglio dell'agricoltura e dell'insegnamento agrario - Concorso del Ministero a favore del museo ed erbario coloniale . . . . .	11,000 »
68	Classi agricole - Sussidi per diminuire le cause della pellagra e incoraggiamento e premi per istituzioni di assistenza e previdenza dirette a migliorare le condizioni sanitarie e sociali nei comuni rurali. . . . .	180,000 »
69	Classi agricole - Ricerche intorno alle condizioni dell'agricoltura - Notizie sull'andamento dei raccolti e sulle produzioni agrarie all'interno ed all'estero e sui bisogni del consumo all'interno - Mercuriali dei prodotti agrari - Esposizioni e mostre agrarie . . . . .	7,000 »
70	Statistiche agrarie e monografia sulle condizioni agrarie delle singole provincie del Regno . . . . .	20,000 »
71	Classi agricole - Sussidi e incoraggiamenti a cooperative di produzione e di consumo e ad altre istituzioni, che tendono a migliorare le condizioni dei lavoratori dei campi . . . . .	21,000 »
72	Caccia - Pesca - Acquicoltura - Spese per l'applicazione delle leggi sulla caccia e sulla pesca - Spese inerenti alla piscicoltura marina ed in acque dolci - Sussidi, incoraggiamenti e premi - Studi, conferenze ed esperimenti - Mostre relative alla caccia, pesca ed acquicoltura - Commissione consultiva della pesca ed altre commissioni nell'interesse dei servizi della caccia, della pesca e dell'acquicoltura - Impianto di stazioni di piscicoltura - Opere di sistemazione e di bonifica di acque pubbliche a scopo di pesca e di piscicoltura - Trasporti. . . . .	55,000 »
73	Stazioni di piscicoltura in Brescia e Roma - Personale e dotazione . . . . .	33,700 »
74	Stazioni di piscicoltura - Indennità di residenza in Roma al personale addetto alla stazione di Roma (Spese fisse) . . . . .	800 »
75	Ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione - Stipendi (Spese fisse) . . . . .	67,400 »
76	Indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ispettorato del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse). . . . .	5,320 »
77	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio del bonificamento e della colonizzazione . . . . .	32,000 »
78	Bonificamento dell'Agro Romano - Spese per l'esecuzione dell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto . . . . .	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,336,930 »

	<i>Riporto</i>	8,336,930 »
	10 novembre 1905, n. 647 - Spese per la Commissione di vigilanza - Descrizioni dei fondi - Compensi per ricerche e lavori compiuti da estranei - Pubblicazioni e acquisto d'istrumenti ed oggetti relativi al servizio.	131,800 »
79	Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati (Spesa obbligatoria).	43,000 »
80	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, a tenore dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 .	2,000,000 »
81	Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'agro romano indicata dall'art. 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
82	Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio (Spesa d'ordine)	20,000 »
83	Spese per la colonizzazione all'interno e premi per costruzione di case coloniche	39,000 »
84	Spese per l'impianto del tenimento e dei poderi modello per il bonificazione agrario e la colonizzazione - Premi e incoraggiamenti	7,000 »
85	Cooperazione del Ministero d'agricoltura per combattere la malaria	20,000 »
86	Provvedimenti a favore dell'agricoltura in Sardegna, in Basilicata ed in Calabria - Spese di vigilanza, e diverse per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255	7,700 »
87	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (Legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) - Premi per irrigazioni, bonificamenti e fognature	235,700 »
88	Esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia - Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi (Spesa obbligatoria)	29,800 »
89	Spese per la pubblicazione del bollettino feudale - Indennità di missioni e compensi ai funzionari del Ministero e di altre Amministrazioni dello Stato, incaricato della raccolta, del riscontro, dello spoglio degli atti da pubblicarsi e della compilazione dei volumi - Stampa del bollettino ed altre spese generali	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	10,890,930 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	10,890,930 »
90	Idraulica agraria - Premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti e fognature - Studi relativi - Acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori, serbatoi montani per irrigazione e ricerca di acque potabili . . . . .	18,000 »
91	Servizio idrologico - Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche e spese varie inerenti al servizio idrologico.	7,000 »
92	Servizio forestale - Stipendi, indennità ed assegni al personale (Spese fisse)	882,500 »
93	Servizio forestale - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . . .	12,000 »
94	Servizio forestale - Insegnamento nell'Istituto forestale di Vallombrosa - Personale (Spese fisse) . . . . .	31,400 »
95	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio forestale e dei rimboscamenti . . . . .	51,500 »
96	Servizio forestale - Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa ed altre relative all'insegnamento ed alla diffusione dell'istruzione forestale nel Regno - Trasporti . . . . .	47,500 »
97	Servizio forestale - Spese di amministrazione e coltivazione dei boschi inalienabili dello Stato e mantenimento di strade e fabbricati - Costruzione e riparazione di strade e casette nei boschi inalienabili dello Stato - Spese per le stazioni climatiche di cui alla legge 29 dicembre 1901, n. 535 . . . . .	143,000 »
98	Servizio forestale - Compensi per lavori agli impiegati addetti all'Amministrazione forestale . . . . .	6,000 »
99	Servizio forestale - Concorso nelle spese per la scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali di Cittaducale . . . . .	19,000 »
100	Servizio forestale - Spese per l'applicazione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 (serie 2ª) e della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2ª) sui beni incolti dei comuni - Indennità di tramutamento ed indennizzi al personale dell'Amministrazione forestale destinato al Ministero - Locali, mobili, libri, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti - Concorso nelle spese dei locali dei Distretti forestali ed incoraggiamenti alle piccole industrie forestali . . . . .	42,200 »
101	Servizio forestale - Sussidi e concorsi per rimboscamenti - Acquisto e trasporto di semi e piantine - Vivai e piantonai - Spese per coltivazione, custodia ed altro per promuovere nuove piantagioni, festa degli alberi, e spese per l'applicazione della legge 1º marzo 1888, n. 5238, sui rimboscamenti e della legge 30 marzo 1893, n. 173, sulle opere pubbliche - Concorsi ai comitati forestali - Acquisto di terreni nudi di montagna	493,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	12,647,030 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	12,647,030 »
102	Servizio forestale - Stipendi ed indennità al personale di custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi nel Tavoliere di Puglia (Spese fisse) . . . . .	85,300 »
103	Servizio forestale - Custodia dei beni ademprivili nell'isola di Sardegna e dei tratturi nel Tavoliere di Puglia - Spese d'ufficio - Sussidi agli agenti forestali per acquisto di cavalli - Acquisto e riparazioni di bardature per cavalli delle guardie e dei brigadieri forestali . . . . .	3,000 »
104	Servizio minerario - Stipendi ed indennità al personale (Spese fisse) . . . . .	293,000 »
105	Servizio minerario - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . . .	11,800 »
106	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi minerario e geologico . . . . .	50,000 »
107	Servizio minerario - Stipendi ed assegni al corpo dirigente ed insegnante nella scuola mineraria di Caltanissetta (Spese fisse) . . . . .	16,600 »
108	Servizio minerario - Concorsi fissi a scuole minerarie. . . . .	14,500 »
109	Servizio minerario - Indennità di tramutamento al personale minerario Libri, strumenti, sussidi a scuole minerarie - Compensi per lavori al personale addetto agli uffici minerari - Borse di studio a favore degli allievi licenziati dalle scuole minerario del Regno - Trasporti . . . . .	16,700 »
110	Servizio minerario - Spese per lavori straordinari di copia negli uffici medesimi . . . . .	2,000 »
111	Servizio geologico - Spese relative alla formazione e alla pubblicazione della carta geologica del Regno . . . . .	25,000 »
112	Servizio geodinamico e meteorologico - Personale (Spese fisse) . . . . .	82,800 »
113	Servizio geodinamico e meteorologico - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . . .	0,000 »
114	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi geodinamico e meteorologico . . . . .	4,000 »
115	Servizio geodinamico - Spese d'ufficio, strumenti, libri, locali - Compensi e retribuzioni al personale addetto a questo servizio - Trasporti. . . . .	10,300 »
116	Servizio meteorologico - Spese d'ufficio, locali, libri, riparazione d'istrumenti e loro sistemazione negli osservatori - Trasporti . . . . .	8,000 »
117	Servizio geodinamico e meteorologico - Impianto e mantenimento di osservatori geodinamici, meteorici e magnetici - Spese per locali e il loro arredamento - Acquisto e riparazione di strumenti - Trasporto di strumenti per gli osservatori . . . . .	38,700 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	13,314,730

	<i>Riporto</i> . . . . .	13,314,730 »
118	Servizio meteorologico e geodinamico - Spese per le pubblicazioni dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica . . . . .	21,000 »
119	Servizio meteorologico - Compensi per lavori al personale dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e degli osservatori meteorici governativi . . . . .	2,300 »
120	Servizio meteorologico - Spese per gli studi sui fenomeni dell'alta atmosfera - Studi sperimentali sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine . . . . .	9,000 »
121	Servizio meteorologico - Sussidi ad osservatori sismici, meteorici e termo-udometrici e di montagna . . . . .	30,000 »
122	Servizio meteorologico - Concorso nello speso di annuo mantenimento dell'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e dell'osservatorio centrale dell'Etna. . . . .	2,200 »
		13,379,230 »
<i>Credito e previdenza.</i>		
123	Stipendi al personale di vigilanza degli istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . . .	51,000 »

ARRIVABENE. L'agricoltura italiana, per quanto abbia compiuto negli ultimi anni dei progressi notevoli, trovasi ancora considerata da un punto di vista generale, in una condizione di vera inferiorità di fronte alla maggior parte dei paesi europei. Le statistiche lo provano.

Se in talune regioni, l'iniziativa privata non avesse bastato da sola, senza l'aiuto dello Stato, il colossale movimento dei Consorzi agrari italiani sarebbe ora, signori senatori, una povera cosa! Lo Stato, bisogna convenirne onorevole ministro, a differenza di quanto hanno fatto la Germania, con la Cassa cooperativa centrale prussiana e la Francia con le sue *Caissees régionales de crédit agricole mutuel*, non ha mai aiutato finanziariamente le nostre cooperative. Agli ingenti fabbisogni di credito agrario hanno sopperito gl'Istituti di credito locali, facendo

il credito direttamente all'Istituto cooperativo per i suoi bisogni di cassa, e col tramite di questo, il credito agli agricoltori per le sovvenzioni di materiale agrario avuto dall'Istituto cooperativo.

E qui, signori senatori, onorevole ministro, segnalo a titolo di lode fra i tanti la Banca Mutua Popolare di Cremona, quella della mia Mantova, quella di Piacenza e le Casse di Risparmio di Parma, di Verona, Ferrara e Bologna. Nè si creda che si tratti di piccole somme; si tratta invece di qualche milione, che ognuno di questi Istituti, con facilitazioni di varia indole e misura, ha messo a disposizione degli agricoltori, a tassi d'interesse relativamente modici. Con questo aiuto il credito illuminato e l'ugualmente illuminato impiego del materiale agricolo hanno trionfato delle difficoltà, ed oggi giorno un credito sano beneficia le nostre campagne.

Ma vi ha di più: l'iniziativa privata si è

spinta verso più larghi orizzonti e oggidi gli agricoltori si sono stretti in *cooperative per la fabbricazione dei perfosfati*; dando con ciò un luminoso esempio di coraggio e di fede agli agricoltori di tutto il mondo. E ciò raccolse l'unanime senso d'ammirazione al Congresso agrario internazionale di Vienna nello scorso anno.

Ora, signori senatori, quando si pensi che per simili industrie occorrono capitali vistosi, e che per disposizione del Codice di commercio un azionista non può sottoscrivere più di cinquemila lire in azioni, si può solo allora avere un'idea delle difficoltà molteplici che si sono dovute superare per la raccolta del capitale e la creazione di questi organismi.

E anche in questi casi gl'Istituti di credito locali hanno aperto i loro sportelli al credito agrario.

Mediante questi Consorzi agrari e queste fabbriche cooperative, qualche Istituto di provincia è pervenuto a farsi annualmente distributore di tanto credito agrario, quanto non hanno potuto fare la Cassa di risparmio del Banco di Napoli e di Sicilia uniti insieme sin qui.

In questa mia non breve enumerazione dei prodigi operati dall'iniziativa privata degli agricoltori dell'alta e della media Italia, un sentimento altissimo mi ha spinto, onorevoli senatori, ed è che l'opera del Governo nelle applicazioni delle leggi speciali votate per il Lazio, la Basilicata, la Sicilia, la Calabria e finalmente quella del 15 agosto 1906 pel Mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna, si uniformi a quella veggente e attiva delle cattedre ambulanti d'agraria, che vorrei vedere moltiplicate laggiù.

Nella provincia di Mantova particolarmente ogni iniziativa di Consorzi e della fabbrica cooperativa di perfosfati si deve alla cattedra ambulante e al suo valente titolare prof. Giovanni Canova.

Le nostre libere istituzioni cooperative hanno potuto assurgere a tanta potenza ed a tanta considerazione, non tanto dall'ambiente favorevole, quanto dalla loro stessa libertà di movimento. Ora il Governo, onor. ministro, faccia altrettanto per l'applicazione delle leggi segnalate, dalle quali dobbiamo attendere la redenzione agricola di una così nobile parte dell'Italia quali sono i paesi del Mezzodi e delle isole l'sgombri dalle pastoie burocratiche, quasi sem-

pre ingombranti, l'operato degli apostoli delle Cattedre ambulanti e i fondatori di Consorzi agrari; concedendo loro tutta quella libertà che è necessaria all'esercizio intero del loro apostolato nobilissimo.

Certo sarà d'uopo accrescere nell'Amministrazione centrale uomini con forte preparazione nel progresso fatto sin qui dall'industria agricola, uomini che abbiano da giudicare il lavoro dei funzionari sparsi nelle provincie e nei circondari. E ciò, onor. ministro, perchè i provvedimenti escogitati dal Governo e approvati dal Parlamento abbiano da conseguire il risultato morale, economico ed unitario che è nel voto di tutti gli Italiani. (*Approvazioni*).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Non solo mi associo a quanto ha detto l'on. senatore Arrivabene, sulle benemerienze di molte Casse di risparmio e altre istituzioni, ma son felice che egli mi offra l'occasione di rinnovare qui le espressioni di plauso che ad esse rivolsi, inaugurando in Cremona il Congresso della cooperazione, plauso meritato per il largo e provvido aiuto che danno all'agricoltura. Io mi auguro che l'esempio trovi più numerosi imitatori e che affluiscano più largamente i rivoli del credito a rendere prospere le campagne. Da parte mia aiuterò, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole, secondo desidera il senatore Arrivabene, quanto può giovare al rinnovamento agrario, in modo speciale con l'attuazione sollecita delle leggi che vi provvedono. Il Ministero d'agricoltura lavora a tale intento con ogni alacrità, non solo portando tutto il contributo della sua opera e della sua azione, ma cercando di sgombrare gli ostacoli che vengono all'inerzia locale, perchè in talune di quelle provincie non si dà al Governo la cooperazione che sarebbe necessaria. Il Governo poi a sua volta ha pensato, nel disegno di legge presentato alla Camera, di dare il personale necessario per sorvegliare, aiutare l'applicazione di quelle leggi e delle istituzioni alle quali essi danno vita ed impulso. Certi incagli burocratici si devono evitare, ma non posso muovere rimprovero al personale cui è affidata la direzione del servizio del credito e previdenza, perchè

porta nell'adempimento delle sue funzioni un largo spirito di libertà e di rispetto alle energie locali, affinché senza abbandonare i controlli necessari, il danaro dato a scopo di pubblica utilità non sia distolto per iscopi non commendevoli. Queste assicurazioni credo che basteranno all'on. Arrivabene e al Senato.

ARRIVABENE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARRIVABENE. Ringrazio l'onor. ministro dello affidamento dato e chiedo venia al Senato se ho toccato questi quattro punti che considero tra i principali di questo bilancio; bilancio che il compianto Boccardo chiamava: *bilancio della economia nazionale*. Ringrazio il ministro nuovamente degli affidamenti dati dal banco del Governo agli agricoltori.

Le osservazioni poi che ho fatto riguardo al personale che deve ispezionare gli istituti, specialmente le cattedre e i consorzi che vanno organizzandosi nella Italia meridionale, non riguardano gli impiegati posti alla testa dei servizi al Ministero, cui sono legato da gratitudine. Intendo solo dire che si deve accrescerlo

con elementi giovani, che possano dare affidamento di possedere tale coltura da poter essere i veri ispettori e tutori dei giovani che vanno a compiere questo ufficio importante in paesi dove le difficoltà sono molte e sorgono ad ogni piè sospinto.

#### Presentazione di relazione.

FRIGERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRIGERIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione per le « Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Frigerio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione dei capitoli del bilancio di agricoltura.

Nessun altro chiedendo di parlare, il cap. 123 s'intende approvato.

124	Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse) . . . . .	3,900 »
125	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del credito e della previdenza. . . . .	28,500 »

PISA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. La Commissione di finanze nella propria relazione ha sentito il dovere di accennare all'onorevole ministro le condizioni difficili in cui si trova l'Ufficio di credito e di previdenza per insufficienza di mezzi e di personale. È certo che questo Ufficio malgrado tali condizioni disagiate di cose è condotto, mercè la solerzia e l'intelligenza dei funzionari che devono attendervi, finora con la massima cura: ma non si può pretendere né si può lasciare che continui uno stato di cose che per sé presenta pericoli gravi trattandosi di mansioni affidate a questo Ufficio non solo numerose, ma importantissime. Basti un esempio solo che esporrò al Senato, per convincere

della esattezza di questo appunto che si permette la Commissione di finanze di rivolgere al Ministero per quanto riguarda l'Ufficio e che legittima la preghiera calda che io rivolgo al ministro. Vi ha una sezione che dovrebbe soprintendere alla materia delle assicurazioni e, come il Senato ben sa, questa materia comprende anche la legge sull'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro che ha già rivelato mende tali da rendere necessaria la presentazione di un nuovo progetto di legge. Ma questa sezione deve pure attendere alla sorveglianza ed ispezione di tutte le numerose Società d'assicurazione italiane ed estere autorizzate ad operare anche in Italia.

Di questi giorni appunto è accaduta una disgrazia da cui furono colpiti molti nostri con-

cittadini col fallimento della Società americana « Mutual Reserve ». Anche in questo rapporto ogni cura e ogni indagine va a cadere sull'Ufficio. Ora tutto questo grave carico dell'assicurazione è affidato ad una sezione composta di *un impiegato solo*. Comprende il Senato se malgrado ogni zelo sia possibile a questo impiegato di disimpegnare i doveri di ufficio ed eventualmente di correre qua e là in Italia dove il bisogno lo chiami per verifiche ed ispezioni! Io sono convinto che l'onorevole ministro divide intieramente il mio avviso sulla necessità di provvedimenti che si estrinsecano in una alternativa che la Commissione di finanze si è permessa di mettere davanti agli occhi dell'onorevole ministro. O bisogna sfrondare quest'Ufficio da mansioni soverchie, e allora i mezzi e il personale attuale basteranno alla parte delle mansioni che gli vengono lasciate e le altre passate ad altro ufficio che abbondi di mezzi e di personale, vi troveranno il dovuto disimpegno. Oppure bisogna che l'onorevole ministro, sempre ligio al proprio dovere

come egli è, venga presto avanti al Parlamento con qualche misura che tolga il pericolo continuo dello stato di cose attuale.

Aspetto una parola che rassicuri la Commissione di finanze ed il Senato su questo argomento, che è assai importante, e nutro fiducia che questa parola sia nel senso desiderato dalla Commissione.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non potrei dare una parola più rassicurante dei fatti.

Nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare l'altro ieri per l'ordinamento dei servizi tecnici ho tenuto appunto conto dei bisogni dell'Ispettorato del credito agrario.

PISA, *relatore*. Non ci resta che ringraziare l'onor. ministro d'aver antivenuto il nostro desiderio.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il cap. 125 si intende approvato.

120	Spese per la vigilanza sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà - Retribuzioni e compensi per speciali lavori di revisione contabile agli impiegati dell'Amministrazione provinciale - Spese per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi dei detti Istituti. . . . .	15,000 »
127	Spese per la vigilanza sulle cooperative di produzione e di lavoro - Indennità di viaggio, di soggiorno e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale e le Commissioni provinciali. . . . .	4,000 »
123	Indennità di viaggio e di soggiorno alla Commissione consultiva per il credito agrario, al Consiglio della previdenza ed alla Commissione centrale per le case popolari ed economiche . . . . .	4,820 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	107,320 »



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	107,320 »
129	Retribuzioni e compensi ad estranei per traduzioni occorrenti alla compilazione del bollettino mensile di notizie sul credito e sulla previdenza . . . . .	500 »
130	Medaglie e premi d'incoraggiamento e sussidi per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperative e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie . . . . .	15,000 »
131	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100 . . . . .	20,000 »
132	Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria) . . . . .	190,000 »
133	Spese per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro - Ispezioni ordinarie e straordinarie (art. 137 e seguenti del regolamento 13 marzo 1904, n. 141) Retribuzioni e compensi al personale avventizio e dell'Amministrazione provinciale ed altre spese per lavori inerenti all'applicazione della legge - Spese di materiale e diverse . . . . .	24,800 »
134	Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	25,000 »
134 <i>bis</i>	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sui mutui per le case popolari concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (art. 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5). . . . .	50,000 »
		432,420 »
	<i>Industria e commercio.</i>	
135	Stipendi agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) . . . . .	29,500 »
136	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'industria e dell'insegnamento industriale (Spese fisse) . . . . .	1,900 »
137	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse del servizio dell'insegnamento industriale e commerciale . . . . .	5,000 »
138	Museo commerciale di Torino - Personale . . . . .	2,900 »
139	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Contributi per le scuole commerciali, industriali, d'arti e mestieri, professionali, di disegno e d'arte applicata all'industria . . . . .	1,300,100 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,339,400 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,339,400 »
140	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Corsi ed incoraggiamenti - Collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni - Consigli e Commissioni - Premi, medaglie, studi, traduzioni, lavori diversi e viaggi d'istruzione - Mostre didattiche e spese per le riunioni degli insegnanti - Compensi al personale delle scuole, non governativo - Sussidi al personale stesso ed alle famiglie	93,200 »
141	Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre . . . . .	22,000 »
142	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo agli insegnanti delle scuole industriali e commerciali . . . . .	50,000 »
143	Insegnamento commerciale, industriale ed artistico-industriale - Borse di perfezionamento tecnico all'interno ed all'estero a favore di giovani licenziati dalle scuole industriali e dalla Regia scuola di setificio in Como . . . . .	12,500 »
144	Regia scuola industriale e museo di setificio in Como (Legge 29 dicembre 1904, n. 679) - Mantenimento e dotazione . . . . .	80,000 »
145	Spese d'impianto e di mantenimento dell'Istituto artistico industriale di San Michele in Roma (Legge 11 luglio 1907, n. 502) e per l'incremento delle collezioni artistiche dell'istituto medesimo . . . . .	150,000 »
146	Ispezioni e missioni diverse nell'interesse dei servizi dell'industria e del commercio . . . . .	3,000 »
147	Camere di commercio italiane all'estero - Delegati commerciali - Agenzie commerciali italiane all'estero - Musei commerciali - Società di esplorazioni geografiche e commerciali ed altre istituzioni aventi il fine di promuovere l'incremento dei traffici all'estero - Spese per le mostre campionarie ed altre simili - Borse di pratica commerciale . . . . .	200,000 »
148	Spese ed indennità per il Consiglio dell'industria e del commercio, per la Commissione del regime economico-doganale, per la Commissione permanente dei valori doganali e per altri Consigli e Commissioni - Traduzioni e lavori diversi, congressi, inchieste industriali e commerciali - Spese, rimborsi (compensi di qualunque genere ed anche per stampe speciali per l'Ufficio d'informazioni commerciali - Acquisto di pubblicazioni riguardanti il commercio e l'industria - Spese diverse per i servizi dell'industria e del commercio . . . . .	28,500 »
149	Spese ed indennità per l'applicazione delle disposizioni per la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti a vapore, della legge sulle trasmissioni elettriche, della fabbricazione ed uso del carburo di calcio, del gas acetilene, degli impianti elettrici e per altri servizi analoghi - Studi e	
	<i>Riporto</i> . . . . .	1,978,600 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,978,600 »
	ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . . .	11,500 »
150	Compensi per gli studi sulle tariffe dei trasporti terrestri e marittimi delle merci - Ricerche sulle vie di comunicazioni più convenienti per agevolare la nostra esportazione - Spese per gli studi relativi ai trasporti, che si compiono dal Ministero d'accordo con altri dicasteri . . . . .	2,000 »
151	Sussidi e spese per esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie . . . . .	15,000 »
152	Concorsi ad Istituti d'incoraggiamento ed altre istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie - Premi e medaglie al merito industriale - Borse di pratica industriale - Spesa per incoraggiamenti alle industrie, e per lo studio dei problemi tecnici che ad essa si riferiscono . . . . .	15,500 »
153	Incoraggiamento e spese diverse per promuovere il commercio e l'esportazione degli agrumi e la produzione e l'esportazione dei derivati, in esecuzione delle leggi 8 luglio 1903, n. 320, e 11 luglio 1904, n. 376	100,000 »
154	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno . . . . .	57,300 »
155	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Stipendi ed indennità fisse al personale per spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	484,900 »
156	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità di residenza in Roma al personale (Spese fisse) . . . . .	5,900 »
157	Ispezioni e missioni, visite e verificazioni straordinarie nell'interesse del servizio dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi	9,000 »
158	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª (Spesa obbligatoria) . . . . .	98,000 »
159	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Indennità varie ed indennizzi al personale metrico destinato al Ministero ed ai laboratori centrali - Acquisto e riparazione di materiale, di strumenti e di mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali - Riparazioni di locali - Comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici - Spese per imballaggi e trasporti - Fabbricazione di punzoni e di timbri per gli uffici metrici e spese per la bollatura degli strumenti metrici - Contributo per la iscrizione degli operai, addetti al Laboratorio metrico centrale, alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e contributo per l'assicurazione di essi presso la Cassa nazionale per gli infortuni . . . . .	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,837,700 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	2,837,700 »
160	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Rimunerazione al personale metrico e del saggio per lavori straordinari - Rimunerazioni al personale comunale ed agli agenti addetti alla sorveglianza del servizio metrico. . . . .	3,500 »
161	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Spese per la Commissione superiore dei pesi e delle misure e del saggio dei metalli preziosi - Acquisto di materiale scientifico - Insegnamento degli allievi - Assegni ai tirocinanti ed ai tirocinanti volontari nell'Amministrazione metrica - Spese varie per i laboratori centrali - Spese per la preparazione e l'ordinamento di mostre per il servizio metrico e per quello del saggio - Spese per la partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi (Legge 26 dicembre 1875, n. 2875) . . . . .	35,800 »
162	Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine) . . . . .	2,000 »
		2,879,000 »
	<i>Ufficio del lavoro.</i>	
163	Spese ed indennità per l'Ufficio del lavoro, per il Consiglio superiore e per il Comitato permanente del lavoro - Studi, congressi, visite ed incarichi speciali, inchieste e pubblicazioni, spogli ed elaborazione di materiale statistico, compensi ai cancellieri dei Collegi di probiviri per servizi di statistica e copia di sentenze . . . . .	19,400 »

PISA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA, *relatore*. Nella relazione alcune cifre hanno illustrato la dura realtà dei fatti che diede adito ad una discussione abbastanza larga in sede di apertura dell'attuale discussione in merito alla questione degli scioperi agrari ed in merito alla questione degli scioperi in genere che in Italia vanno assumendo sempre maggiore frequenza. E la Commissione di finanze, preoccupata di questa condizione di cose e interprete del desiderio del Senato, ha indirizzato viva preghiera all'onor. ministro del commercio perchè egli voglia valersi, nel miglior modo, di un meccanismo che la legge ha messo a sua disposizione e che sarà utilissimo in materia.

Si tratta del Consiglio del lavoro di cui fanno parte i lavoratori della terra, i lavoratori dell'industria, i proprietari rurali, gli industriali, i rappresentanti dei Comizi agrarii, i rappresentanti delle Camere di commercio, delle Cooperative e Società operaie di M. S. e i rappresentanti della Camera e del Senato. In una parola vi sono rappresentati tutti i ceti sociali, vi sono rappresentate tutte le esigenze della società che non deve essere scissa in frammenti d'interesse di classe. In seno a quel Consiglio è più facile di addivenire a deliberazioni che temperando i vari interessi unilaterali si avvicinano alla realtà dei bisogni senza ledere qualcuno di quegli interessi principali di cui deve tener conto l'economia nazionale.

La Commissione di finanze, ripeto, ha rivolto

perciò preghiera all'onor. ministro perchè voglia in questo momento di demenza di scioperi (la qualificherò così perchè è vera demenza questa eccessiva frequenza di scioperi), voglia in questo triste frangente concentrare, egli che presiede il Consiglio superiore del lavoro e che ne ha la responsabilità, voglia cercare di concentrarne l'azione e lo sforzo massimo allo studio di queste questioni, per quei suggerimenti che crederà opportuno di ricavare dai deliberati di quel Consiglio stesso e ad ogni modo per sviscerare in ogni senso una materia nella quale la luce non è mai troppa.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Ho già dichiarato fin dall'altro ieri che ho volto la mente e gli studi alla risoluzione di quei problemi ai quali ha fatto allusione il relatore della Commissione di finanze, l'onor. Pisa. Ad ogni modo posso ri-

spondere alle domande da lui rivoltemi: mi varrò come mi valse della cooperazione del Consiglio del lavoro nello studio delle riforme nelle quali essa è voluta dalla legge che lo istituì.

Aggiungo che tra le questioni poste all'ordine del giorno per la prossima adunanza, ve ne sono appunto alcune che furono oggetto l'altro giorno di discussione in quest'Aula. E ciò basta a dimostrare quali siano i miei intendimenti rispetto a quell'autorevole Consesso.

PISA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA, *relatore.* Non mi resta che prendere atto con soddisfazione di queste dichiarazioni dell'onor. ministro di agricoltura, dichiarazioni che del resto io m'aspettavo sapendo con quanta oculatazza e con quanto amore egli attende a tutte le mansioni del suo Ministero.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, s'intende approvato il capitolo 163.

164	Spese ed indennità per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per altre leggi e regolamenti di carattere sociale - Spese per istituzioni aventi il fine di promuovere il benessere delle classi operaie . . . . .	30,000 »
165	Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, e delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (Spesa obbligatoria) . . . . .	19,000 »
166	Spese di stampa, di circolari, bollettini, annuali, modelli ed altre pubblicazioni occorrenti pel servizio dell'Ufficio del lavoro . . . . .	50,000 »
		118,400 »

<i>Privative industriali e diritti d' autore.</i>	
167	Proprietà industriale, letteraria ed artistica - Spese varie, comprese quelle per compensi di traduzioni da lingue estere - Concorso dell'Italia all'Ufficio internazionale di Berna per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale - Medaglie di presenza ai membri della Commissione permanente per la revisione dei reclami ed a quelli di altre eventuali Commissioni temporanee . . . . .
	9,500 »
<i>Statistica.</i>	
168	Indennità di viaggio e di soggiorno e medaglie di presenza ai membri del Consiglio superiore di statistica . . . . .
	2,000 »
169	Compensi da corrisondersi agli alunni e funzionari di cancelleria e segreteria giudiziari ed al personale della Direzione generale della statistica per la compilazione delle statistiche in servizio del Ministero di grazia e giustizia e della Commissione per la statistica giudiziaria
	5,000 »
170	Acquisto di strumenti da disegno, contatori ed altre macchine per il servizio della statistica . . . . .
	500 »
	7,500 »
<i>Economato generale.</i>	
171	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse) .
	33,800 »
172	Indennità di residenza in Roma ai controllori dell'Economato generale (Spese fisse) . . . . .
	1,200 »
173	Spese per la Commissione tecnica dell'Economato generale e per quella di vigilanza per la stampa delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale - Ispezioni ai magazzini compartimentali - Indennità di funzioni e visite ai magazzini compartimentali, ed a stabilimenti industriali, che hanno relazione con i servizi dell'Economato generale . . .
	2,800 »
174	Trasporti ed imballaggi, assistenza e cura nelle spedizioni degli stampati, assicurazione di locali, riscaldamento ed illuminazione dei magazzini centrale e compartimentali, vestiario degli uscieri ed inserienti e spese minute relative al servizio dell'Economato generale
	22,000 »
175	Magazzini dell'Economato generale - Spese di manutenzione, riparazioni, acquisto di mobili ed attrezzi . . . . .
	400 »
	110,200 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .
	110,200 »

LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	110,200 >
176	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	110,000 >
		220,200 >
<b>TITOLO II.</b>		
<b>Spesa straordinaria</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<b>Spese generali.</b>		
177	Spese per la costruzione di un edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271)	<i>per memoria</i>
177 <i>dis</i>	Interessi sulle somme anticipate dalle Casse di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
178	Assegni di disponibilità al personale della soppressa stazione di Palermo (Spese fisse) . . . . .	1,750 >
		1,750 >
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Agricoltura.</i>		
179	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna modificate con la legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita) . . . . .	564,400 >
180	Spese per l'esecuzione della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata (Spesa ripartita) . . . . .	506,000 >
181	Spese per l'esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita) . . . . .	374,500 >
182	Sussidi e spese per l'incremento dell'industria pescareccia e dell'acquicoltura in esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 378 (Spesa ripartita)	100,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,544,900 >

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,544,900 »
183	Spese per opere forestali di sistemazione e di rimboscamento di bacini montani in esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge 13 luglio 1905, n. 400, relativa a provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23-25 giugno 1905 (Spesa ripartita) . . . . .	125,000 »
184	Spese straordinarie per la stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica . . . . .	5,000 »
185	Contributo dello Stato a favore delle Casse adempribili delle provincie di Cagliari e Sassari (Legge 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		1,674,900 »
	<i>Credito e previdenza.</i>	
186	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3ª, e regolamento approvato col Regio decreto 31 luglio 1887) (Spesa ripartita)	1,000,000 »
187	Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3ª) (Spesa ripartita) . . . . .	<i>per memoria</i>
188	Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nei circondari di Rieti e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 53) (Spesa ripartita) . . . . .	70,000 »
189	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (Spesa ripartita) . . . . .	12,000 »
190	Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti e mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900, nel 1901 e nel 2° semestre 1902 in base agli art. 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341, all'art. 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 ed agli art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1903, n. 311) (Spesa ripartita)	365,000 »
191	Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1902, n. 356 e 8 luglio 1903, n. 311 e 28 marzo 1907, n. 133) (Spesa ripartita) . . . . .	30,000 »
192	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'articolo 58, lettera C, della legge 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 554, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita) . . . . .	52,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,529,000 »



	<i>Riporto</i> . . . . .	1,529,000 »
193	Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1901, n. 140 (Spesa d'ordine) . . . . .	. . . . . <i>per memoria</i>
194	Contributo dello Stato ai termini della legge 13 luglio 1905, n. 400 relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905 (Spesa ripartita) . . . . .	160,000 »
195	Fondo per concessione di mutui ipotecari e favore dei privati danneggiati che vogliono ricostruire e riparare fabbricati distrutti dal terremoto (art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255) portante provvedimenti per la Calabria (Spesa ripartita) . . . . .	1,000,000 »
196	Concorso dello Stato a favore dei danneggiati dall'eruzione vesuviana dell'aprile 1906 (Legge 10 luglio 1906, n. 390). (Spesa ripartita) . . . . .	355,000 »
197	Contributo dello Stato a favore della Cassa nazionale per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Legge 30 dicembre 1906, n. 685 (Spesa ripartita) . . . . .	. . . . . <i>per memoria</i>
		<hr/> 3,044,000 » <hr/>
	<i>Industria e commercio.</i>	
198	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (Legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita). . . . .	1,500 » <hr/>
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
199	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	204,320 » <hr/>

**BILASSUNTO PER TITOLI**

—  
TITOLO I.

**Spesa ordinaria**

—  
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	. . . . .	2,379,050	»
Debito vitalizio	. . . . .	690,000	»
	<i>Agricoltura</i>	13,379,230	»
	<i>Credito e previdenza</i>	432,420	»
	<i>Industria e commercio</i>	2,879,000	»
Spese per servizi speciali	<i>Ufficio del lavoro</i>	118,400	»
	<i>Privative industriali e diritti di autore.</i>	9,500	»
	<i>Statistica</i>	7,500	»
	<i>Economato generale</i>	220,200	»
TOTALE della categoria I della parte ordinaria		20,115,300	»

TITOLO II.	
<i>Spesa straordinaria</i>	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Spese generali . . . . .	1,750 »
Spese per servizi speciali {	1,674,900 »
	3,044,000 »
	1,500 »
TOTALE della categoria I della parte straordinaria. . . . .	4,722,150 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	24,837,450 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO . . . . .	204,320 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	24,837,450 »
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	204,320 »
TOTALE GENERALE . . . . .	25,041,770 »

PRESIDENTE. Procederemo ora all'approvazione dell'articolo, col quale si approvano i capitoli dei quali si è data testè lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario del 1º luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo la parola e trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione, e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 748).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe la discussione di due disegni di legge per la quale sarebbe necessaria la presenza dell'onor. ministro degli affari esteri. Non essendo egli presente, consentendo il Senato ed il Governo, passeremo alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 748).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione dei capitoli.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,798,180	»
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,649	»
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	32,491,220	»
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	32,976,530	»
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000	»
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,880	»
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,170	»
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,180	»
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 <sup>a</sup> (Idem)	593,250	»
		<hr/>	
		380,049,050	»

*Debiti redimibili.*

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,562,820	»
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,597,840	»
12	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	223,340	»
		<hr/>	
	<i>Da riportarsi</i>	18,384,000	»

LEGISLATURA XIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-008 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . .	18,384,000 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	24,906,004 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,275,865 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem) . . . . .	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem) . . . . .	1,517,375 »
		77,804,819 »
	<i>Debiti variabili.</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	317,700 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	6,200,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem) . . . . .	1,149,925 »
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem) . . . . .	20,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem) . . . . .	300,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem) . . . . .	12,637,030 »
25	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Idem) . . . . .	11,924,460 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	33,949,115 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	33,949,115 >
26	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,050,800 >
27	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 520 . . . . .	50,000 >
28	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbl.).	17,598,700 >
29	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,310 >
20	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1906 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	30,000,000 >
31	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1906 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lett. B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324). . . . .	9,053,690 >
	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	8,261,390 >
33	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 >
34	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria) . . . . .	72,790 >
35	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Duodecima annualità) . . . . .	3,900,560 >
36	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) . . . . .	105,000 >
		110,983,928 >
	<i>Debito vitalizio.</i>	
37	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse) . . . . .	2,650,000 >

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
38	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala ed ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale . . . . .	<i>per memoria</i>
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	46,000 »
	Totale del debito vitalizio . . . . .	2,096,000 »
<i>Dotazioni.</i>		
40	Dotazioni della Casa Reale . . . . .	15,050,000 »
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere legislative.</i>		
42	Spese pel Senato del Regno. . . . .	525,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	1,060,000 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria). . . . .	882,000 »
		2,467,000 »
<i>Spese generali di amministrazione.</i>		
<i>Ministero.</i>		
45	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,786,290 »
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	325,788 »
47	Spese d'ufficio del Ministero . . . . .	95,240 »
		3,207,318 »



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	6,800 »
49	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400 »
50	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 »
51	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		37,200 »
<i>Corte dei conti.</i>		
52	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,911,670 »
53	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	223,590 »
54	Spese d'ufficio	40,000 »
55	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
56	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria.	30,000 »
57	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
58	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 »
59	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
60	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
		2,304,860 »
<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>		
61	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	83,000 »
62	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,170 »
		88,170 »
<i>Da riportarsi</i>		

Discussioni, f. 1142

	<i>Riporto</i> . . . . .	88,170 »
63	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza .	6,450 »
		94,620 »
	<i>Avvocature erariali.</i>	
64	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,045,910 »
65	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	22,403 »
66	Personale straordinario . . . . .	12,440 »
67	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
68	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	43,500 »
69	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	39,750 »
		1,164,503 »
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
70	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	2,132,240 »
71	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	11,570 »
72	Personale straordinario . . . . .	5,700 »
73	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
		2,149,860 »
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
74	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse) . . . . .	1,293,400 »
75	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	28,880 »
76	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni . . . . .	15,670 »
77	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua . . . . .	12,055 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,350,695 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,350,005 »
78	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse) . . . . .	3,600 »
79	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem) . . . . .	19,500 »
80	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori . . . . .	35,500 »
81	Spese pei servizi del Tesoro . . . . .	21,500 »
82	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico . . . . .	1,500 »
83	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
84	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di pietà di Roma . . . . .	2,460 »
		1,450,755 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
85	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	71,530 »
86	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem) . . . . .	8,413 »
87	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	2,000 »
88	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) . . . . .	130,000 »
89	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di moneta - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari . . . . .	18,000 »
90	Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico . . . . .	4,500 »
91	Scuola dell'arte della medaglia . . . . .	15,000 »
		249,473 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
92	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	37,660 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	37,660 »

	<i>Riporto</i>	37,600 »
93	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	125,000 »
94	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	300,000 »
95	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000 »
96	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	50,000 »
97	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	51,615 »
98	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	15,130 »
99	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	124,500 »
100	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
101	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
102	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652)	50,000 »
103	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
104	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
105	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	71,000 »
106	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
107	Spese postali	6,000 »
108	Spese di stampa	116,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,154,105 »

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,154,105 »
109	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	" 26,550 »
110	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine) . . . . .	600 »
111	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbl.).	<i>per memoria</i>
112	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	20,000 »
113	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	44,000 »
114	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . . . . .	20,000 »
115	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	175,000 »
116	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67). (Spesa d'ordine) . . . . .	57,735 »
117	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato. . . . .	7,744 »
118	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	225,800 »
119	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	4,000 »
120	Spese casuali. . . . .	18,000 »
		1,753,534 »
	<b>Spese per servizi speciali.</b>	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
121.	Personale (Spese fisse). . . . .	31,760 »
122	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80.	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	31,760 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	31,760 »
	Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1893, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	688,220 »
123	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine) . . . . .	1,850,000 »
124	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori . . . . .	10,000 »
		2,579,980 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
125	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	4,000,000 »
126	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	1,000,000 »
		5,000,000 »
	<b>TITOLO II.</b>	
	<b>Spesa straordinaria</b>	
	<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
	<b>Oneri dello Stato.</b>	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
127	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
128	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,500 »
129	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali	
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	7,500 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	7,500 »
	rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
130	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per risanare i danni causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	<i>per memoria</i>
131	Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (art. 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255) - Ultima rata . . . . .	1,000,000 »
132	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 . . . . .	280,000 »
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni . . . . .	1,770,000 »
134	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesimo, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . .	358,300 »
135	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli art. 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 - (Scadenza 31 dicembre e 25 giugno di ciascun anno per anni 50) . . . . .	38,790 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	3,484,590 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	3,484,590 »
136	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 - (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno) . . . . .	229,690
137	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni . . . . .	<i>per memoria</i>
138	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	2,500,000 »
139	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Diciassettesima annualità) . . . . .	162,810 »
		<hr/> 6,377,120 »
	<i>Spese diverse.</i>	
140	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	252,200 »
141	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	2,500 »
142	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 . . . . .	<i>per memoria</i>
143	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria) . . . . .	36,170 »
144	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . .	330,000 »
145	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . . .	970,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 1,590,870 »



LEGISLATURA XXII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

	<i>Riporto</i> . . . .	1,590,870 »
146	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . .	300,000 »
147	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
148	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186) . . . . .	500,000 »
149	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
150	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine . . . . .	450,000 »
151	Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290) - Spesa d'ordine . . . . .	540,000 »
152	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Quinta delle dieci annualità dovute ai termini dell'art. 39 della legge 30 dicembre 1894, n. 597, modificata con l'art. 1 <sup>o</sup> della legge 19 febbraio 1903, n. 53 . . . . .	300,000 »
153	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1, comma 2 <sup>o</sup> , della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
154	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3 <sup>o</sup> , 4 <sup>o</sup> , 5 <sup>o</sup> e 6 <sup>o</sup> dell'art. 28 della legge stessa . . . . .	100,000 »
155	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,080,870 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,080,870 »
156	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369, e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (Legge 16 giugno 1907, n. 385)	<i>per memoria</i>
		5,080,870 »
<b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
157	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	8,254,210 »
158	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,238,100 »
159	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,589,920 »
160	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem) . . . . .	1,800,000 »
161	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	4,150,000 »
162	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
163	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	163,000 »
164	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem) . . . . .	52,000 »
165	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	50,000 »
166	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Dodicesima annualità) . . . . .	1,099,450 »
167	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . . . . .	1,310,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	21,756,680 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	21,756,680 »
168	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata) . . . . .	213,000 »
169	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,331,710 »
170	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,062,510 »
171	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1909 (Spesa obbligatoria) . . . . .	956,810 »
171 bis	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni da essa fatte ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 537, per la corresponsione di pensioni ed assegni vitalizi ai Mille di Marsala ed ai veterani delle guerre per l'indipendenza nazionale. . . . .	3,000,000 »
		33,320,710 »
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
172	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-908 e 1906-907 . . . . .	110,000,000 »
173	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		110,000,000 »
	<i>Uso temporaneo di disponibilità di cassa.</i>	
173 bis	Somma da anticiparsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato mediante l'uso temporaneo delle disponibilità di cassa e dei mezzi ordinari di tesoreria, salvo reintegro con emissione di certificati ferroviari 3.50 per cento netto, per provvedere a pagamenti di spese ferroviarie, di cui le leggi 22 aprile e 25 giugno 1905, nn. 137 e 261, 19 aprile e 23 dicembre 1906, nn. 127 e 638 . . . . .	<i>per memoria</i>

*Anticipazioni a provincie e comuni.*

174	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 . . . . .	2,500,000 »
-----	--	-------------

*Partite che si compensano coll'entrata.*

175	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
176	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	9,771,174 »
177	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
178	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	9,320 »

---

9,950,494 »

---

## CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

*Servizi diversi.*

179	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	5,172 »
180	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . . .	15,460 »
181	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	1,947,825 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	1,968,457 »

	<i>Riporto</i> . . . . .	1,968,457 »
182	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324) (Spesa d'ordine) . . . . .	8,250,000 »
183	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	517,590 »
		10,736,047 »
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>		
—		
TITOLO I.		
<i>Spesa ordinaria</i>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
	Debiti perpetui . . . . .	380,049,050 »
	Debiti redimibili . . . . .	77,804,819 »
	Debiti variabili . . . . .	110,983,928 »
	Debito vitalizio . . . . .	2,696,000 »
	Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
	Spese per le Camere legislative . . . . .	2,467,000 »
		590,050,797 »
Spese generali di amministrazione.		
	Ministero . . . . .	3,207,318 »
	Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	37,200 »
	Corte dei conti . . . . .	2,304,860 »
		5,549,378 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	

	<i>Riporto</i> . . . . .	5,549,378 »
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli . . . . .		94,620 »
Avvocature erariali . . . . .		1,164,503 »
Intendenze di finanza . . . . .		2,149,860 »
Servizio del Tesoro . . . . .		1,450,755 »
Regia zecca e monetazione . . . . .		249,473, »
Servizi diversi . . . . .		1,753,534 »
		<hr/> 12,412,123 »
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .		2,579,980 »
Fondi di riserva . . . . .		5,000,000 »
<b>TOTALE della categoria prima della parte ordinaria</b> . . . . .		<hr/> <b>610,042,900 »</b> <hr/>
 <b>TITOLO II.</b> <b>Spesa straordinaria</b> <hr/>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>		
<b>Oneri dello Stato.</b>		
Debiti variabili . . . . .		6,377,120 »
Spese diverse . . . . .		5,080,870 »
<b>TOTALE della categoria prima della parte straordinaria</b> . . . . .		<hr/> <b>11,457,990 »</b> <hr/>
 <b>CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>		
Estinzione di debiti . . . . .		33,320,710 »
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato . . . . .		110,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 143,320,710 »

	<i>Riporto</i>	143,320,710 »
Uso temporaneo di disponibilità di cassa . . . . .		» »
Anticipazione a provincie e comuni . . . . .		2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .		9,050,494 »
<b>TOTALE della categoria terza della parte straordinaria</b>		<b>155,771,204 »</b>
<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria</b>		<b>167,229,194 »</b>
<b>TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)</b>		<b>777,272,094 »</b>
<b>CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO</b>		<b>10,736,047 »</b>
 <b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b> <hr/>		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		621,500,890 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)		155,771,204 »
Totale spese reali		777,272,094 »
Categoria IV. — Partite di giro		10,736,047 »
Totale generale		788,008,141 »

**Elenco A.**

*Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n.**
1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
  - » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
  - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
  - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
  - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napolitane.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
  - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
  - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
  - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
  - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
  - » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
  - » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
  - » n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
  - » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
  - » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
  - » n. 26. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
  - » n. 28. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.



- CAPITOLO n. 29. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.
- » n. 34. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
  - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
  - » n. 83. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
  - » n. 88. Spese d'esercizio della zecca.
  - » n. 94. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
  - » n. 95. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 97. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
  - » n. 101. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - » n. 103. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 106. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 110. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
  - » n. 111. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
  - » n. 116. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
  - » n. 118. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
  - » n. 122. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
  - » n. 123. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
  - » n. 127. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
  - » n. 128. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 129. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte delle, quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (articolo 12, legge stessa ed art. 1, Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
  - » n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 143. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
  - » n. 146. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - » n. 149. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 150. Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)
  - » n. 151. Somma corrispondente alla quota d'imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290).
  - » n. 158. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 159. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 160. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
  - » n. 162. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni. (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
  - » n. 163. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli. (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - » n. 164. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - » n. 165. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - » n. 169. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
  - » n. 170. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini delle leggi 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638. Ammortamento.
  - » n. 171. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.

- CAPITOLO n. 175. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- n. 176. Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 349, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
  - n. 177. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
  - n. 182. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

#### Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 19. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - n. 34. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - n. 39. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543, e spese per lavori a cottimo.
  - n. 40. Indennità di missione al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.
  - n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario e provvisorio del catasto e dei servizi tecnici
  - n. 42. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
  - n. 43. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.

- CAPITOLO n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 480 (Idem).
  - » n. 61. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.
  - » n. 62. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.
  - » n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 73. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 74. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
  - » n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
  - » n. 76. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
  - » n. 78. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
  - » n. 79. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
  - » n. 80. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
  - » n. 85. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
  - » n. 86. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
  - » n. 87. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
  - » n. 88. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
  - » n. 89. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 90. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 93. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 95. Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 96. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Ammin. dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 100. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 108. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture

catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 82 del regolamento relativo (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 113. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile.
  - » n. 116. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
  - » n. 117. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
  - » n. 118. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 119. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. - Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
  - » n. 120. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1907-908 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
  - » n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 133. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare
  - » n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 145. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 149. Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
  - » n. 151. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.

- CAPITOLO n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- n. 167. Restituzione di diritti all' esportazione (Dogane).
  - n. 168. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d' ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell' allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - n. 174. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
  - n. 175. Metà dell' eccedenza dell' entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l' art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l' articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
  - n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall' erario (Idem).
  - n. 193. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l' imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
  - n. 194. Aggio d' esazione (Lotto).
  - n. 195. Vincite al lotto.
  - n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai, per prolungamento dell' orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l' invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - n. 203. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
  - n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell' orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dell' Amministrazione, da versarsi per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - n. 208. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all' esportazione ed altre spese relative.
  - n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all' estero nello interesse dell' acquisto e della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - n. 211. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata.

- CAPITOLO n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.
- n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - n. 220. Paghe agli operai delle saline, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per i servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.
  - n. 221. Pensioni degli operai delle saline.
  - n. 223. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per il trasporto dei sali.
  - n. 225. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
  - n. 226. Compra dei sali.
  - n. 227. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.
  - n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - n. 231. Spese per otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - n. 236. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - n. 245. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
  - n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - n. 249. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
  - n. 250. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mer-

cedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacci destinati alla vendita.

- CAPITOLO n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacci ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- n. 252. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
  - n. 253. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
  - n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - n. 266. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - n. 271. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
  - n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - n. 273. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - n. 275. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 5 luglio 1906, n. 386, art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116.
  - n. 297. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
  - n. 298. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - n. 299. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - n. 300. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - n. 301. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrisponderci alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - n. 302. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623).
  - n. 303. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623).
  - n. 305. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
  - n. 306. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).



- CAPITOLO** n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Com. di Napoli).
- » n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 310. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
  - » n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 313. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 314. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 315. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e 40 della legge 11 luglio 1907, n. 320.
  - » n. 316. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 318. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - » n. 321. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 323. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 324. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 325. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

#### Ministero di Grazia e Giustizia e del Culti.

- CAPITOLO** n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 31. Spese di giustizia.
  - » n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

#### Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO** n. 8. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3,

83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

**CAPITOLO n. 46.** Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

**CAPITOLO n. 12.** Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

- » n. 20. Spese di liti.
- » n. 24. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 27. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 119. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
- » n. 144. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione media, rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
- » n. 290. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
- » n. 293. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
- » n. 295. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

**Ministero dell'Interno.**

**CAPITOLO n. 21.** Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).

- CAPITOLO n. 100. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
- » n. 158. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399 e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.
  - » n. 164. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).

#### Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - » n. 42. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 1903, n. 383.
  - » n. 71. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
  - » n. 74. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la delegazione Italo-Svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 780, e 21 giugno 1904, n. 150).
  - » n. 76. Anticipazioni di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 255 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

#### Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 23. Spese di liti.
  - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 35. Spese per bollo straordinario di cambiali.
  - » n. 46. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.
  - » n. 47. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 48. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
  - » n. 49. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
  - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.

- CAPITOLO n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni risposta (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
- » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
  - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
  - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
  - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
  - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
  - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
  - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
  - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi.
  - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
  - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
  - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
  - » n. 89. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono - Spesa per la cernita della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
  - » n. 94. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
  - » n. 125. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
  - » n. 126. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
  - » n. 127. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.
  - » n. 129. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 145. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 7 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-008 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1908

CAPITOLO n. 146. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302).

- » n. 148. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883; n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

#### Ministero della Guerra.

CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati.

- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
- » n. 20. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 59. Spese di giustizia penale militare.
- » n. 61. Spese per risarcimento di danni.
- » n. 62. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

#### Ministero della Marina.

CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.

- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 15. Spese di liti.
- » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, 28 giugno 1906, n. 208 e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
- » n. 47. Corpo reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
- » n. 70. Spese di giustizia.

#### Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

CAPITOLO n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.

- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.

## CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 20. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 24. Spese di liti.
- » n. 28. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 37. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
- » n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi ed esperienze diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *Brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi. - Ispezioni e missioni.
- » n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*. - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. - Contributi e concorsi.
- » n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane. - Ispezioni e missioni nell'interesse del servizio. - Contributi e concorsi.
- » n. 79. Bonificamento agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
- » n. 81. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
- » n. 82. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 88. Esecuzione della legge sui demani comunali del Mezzogiorno sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia. - Retribuzioni e compensi ed altre spese inerenti a siffatti servizi.
- » n. 132. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
- » n. 134. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
- » n. 158. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.
- » n. 162. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
- » n. 165. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
- » n. 176. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 193. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

**Elenco B.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

**Ministero del Tesoro.**

- CAPITOLO n. 81.** Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificamento.
- » n. 83. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 57.** Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
  - » n. 69. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 72. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 74. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 75. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
  - » n. 76. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
  - » n. 88. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
  - » n. 89. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 90. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 94. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 95. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 96. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 97. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1808 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1808, n. 350.

- CAPITOLO n. 109. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 111. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 112. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 113. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 114. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 115. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
  - » n. 117. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 122. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
  - » n. 123. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 124. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
  - » n. 125. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
  - » n. 126. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
  - » n. 129. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
  - » n. 130. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
  - » n. 131. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
  - » n. 132. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di piroscali e battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
  - » n. 137. Premi o spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle)
  - » n. 144. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 145. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 151. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 152. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 153. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
  - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariato nei depositi doganali.
  - » n. 167. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).



- CAPITOLO n. 168.** Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 172. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui fatinacci, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 183. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
  - » n. 185. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
  - » n. 186. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 202. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indeennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 204. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indeennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 209. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 212. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
  - » n. 213. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - » n. 223. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
  - » n. 230. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
  - » n. 231. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 232. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
  - » n. 236. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 240. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.

- CAPITOLO n. 242. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
- » n. 246. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 251. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 266. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 268. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 270. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 272. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 274. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1º marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1º della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 300. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 307. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
  - » n. 308. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
  - » n. 309. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 310. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 311. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 312. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 313. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 317. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
  - » n. 318. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 319. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 320. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - » n. 321. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 322. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
  - » n. 323. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 324. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli con i quali si approvano i diversi stanziamenti dei quali si è data testè lettura; rileggo gli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1908 al 30 giugno 1909, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, per i collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486,

nella somma di lire 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L. 12,000
Id. delle finanze . . . . .	» 25,000
Id. di grazia e giust. e dei culti . . . . .	» 20,000
Id. degli affari esteri . . . . .	» 10,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	» 12,000
Id. dell'interno . . . . .	» 48,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	» 20,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	» 18,000
Id. della guerra . . . . .	» 240,000
Id. della marina . . . . .	» 40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	» 6,000
	<u>L. 451,000</u>

Al conto consuntivo 1908-909 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 »:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 770);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 748).

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato degli impiegati civili (N. 721);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 616,121.49 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1906-907 concernenti spese facoltative (N. 783);

Approvazione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione stipulato fra l'Italia e la Repubblica di San Salvador il 14 aprile 1906 (N. 771);

Approvazione della Convenzione di commercio e navigazione conclusa fra l'Italia e l'Egitto il 14 luglio 1906 (N. 772);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 749);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 803);

Tombola telegrafica nazionale in pro dello spedale civile di Monselice (N. 657);

Tombola telegrafica nazionale a favore degli ospedali riuniti di Cortona (N. 658);

Lotteria nazionale a favore di Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro e del comune di Visso (N. 659).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1908 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resosanti delle sedute pubbliche.